



Provincia di Biella

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche

Organo Tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi art. 7 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

e

Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella per
istruttoria I.P.P.C. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

VERBALE DI RIUNIONE CONGIUNTA

05.06.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di Giugno, in Biella, alle ore 09:10, presso la sede della Provincia, in sala Protezione Civile ala Est del 2° pianò si sono congiuntamente riuniti l'Organo Tecnico Provinciale (costituito, a norma della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., con Deliberazione G.P. 121/99 con riferimento alla istruttoria V.I.A.) ed il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (costituito con D.C.P. n. 58 dell'08.11.1995 e ss.mm.ii., con riferimento alla istruttoria I.P.P.C.). Tale indicazione deriva dalla necessità di rispettare quanto indicato dagli artt. 10 e 29-quater del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che forniscono disposizioni circa il necessario coordinamento tra le due procedure V.I.A. e A.I.A. (I.P.P.C.).

Nel prosieguo tale organismo congiunto sarà per brevità indicato con la sigla "O.T. +C.T.".

L' O.T.+C.T. si è riunito previo preavviso di convocazione, per la prosecuzione dell'istruttoria finalizzata all'emissione del giudizio di compatibilità ambientale ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per installazioni I.P.P.C., con riferimento al progetto originariamente presentato in data 16.05.2017 (cfr. protocollo ricezione Provincia n. 11186 del 16.05.2017) - e in seguito definitivamente aggiornato, per conformarlo alle indicazioni del sopravvenuto D. Lgs. 16.06.2017 n. 104, in data 23.11.2017 (cfr. protocollo ricezione Provincia n. 26269 del 23.11.2017) - dal Legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano e denominato "*Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco*" (costruzione di installazione I.P.P.C.) da realizzare nel Comune di Salussola (BI), ricompreso nella tipologia di cui alla lett. p) dell'All. III alla Parte II D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

In particolare:

- dato atto che la Provincia ha ritenuto opportuno che la fase della consultazione del pubblico per il progetto qui esaminato, fosse condotta per il tramite dell'Inchiesta Pubblica di cui agli artt. 24 bis e 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 14 comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e che, conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale n. 1445 del 28.12.2017, l'ha indetta;
- dato atto che l'Organismo Collegiale Inquirente che ha dato corso all'Inchiesta Pubblica (nominativamente composto con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 229 del 28.02.2018), ha concluso i propri lavori in data 30.05.2018, trasmettendo alla Provincia (cfr. prot. ricez. n. 13277 del 31.05.2018) la propria Relazione Finale;
- dato atto che - secondo quanto disposto dall'art. 27 bis comma 5 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - eventuali chiarimenti e/o integrazioni possono essere richieste al proponente entro 30 gg. dalla data

di conclusione della fase di evidenza pubblica cui la documentazione progettuale/ambientale allegata all'istanza è stata sottoposta e che tale data coincide con il 13.02.2018;

- posto tuttavia che in data della prima seduta della Conferenza dei Servizi preliminare istruttoria (27.02.2018), la Provincia annunciò che i termini procedurali sarebbero stati da quella data sospesi per consentire alla Inchiesta Pubblica di avere luogo dalla data della costituzione dell'Organismo Collegiale Inquirente (cfr. Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 229 del 28.02.2018); dato quindi atto che dal 13.02.2018 (conclusione fase evidenza pubblica progetto) al 27.02.2018 (giorno nel quale i termini temporali furono sospesi per i lavori dell'inchiesta Pubblica) sono trascorsi 14 gg., dal 31.05.2018 (*dies a quo* per la ripresa dei termini) rimangono 16 gg. per la richiesta d'integrazioni/chiarimenti al proponente.

Tutto ciò premesso, il Presidente dell'O.T.+C.T. fa presente che la riunione odierna del predetto avrà, oltre che all'aggiornamento delle conoscenze necessarie all'O.T.+C.T. per lo svolgimento della propria istruttoria tecnica, specificamente la funzione di evidenziare tutti gli argomenti inerenti il progetto qui istruito che per l'O.T.+C.T. siano ritenuti necessitanti di una richiesta di approfondimenti da parte del proponente, unitamente alla presa d'atto dei contenuti della Relazione Finale dell'Inchiesta Pubblica e delle eventuali segnalazioni di richieste di integrazione/chiarimento colà contenute. Tutti gli argomenti (evidenziati pertanto sia dall'O.T.+C.T., sia dall'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica nella propria Relazione Finale) reputati come necessitanti di richiesta integrazioni saranno successivamente dettagliatamente illustrati alla "Acqua & Sole" s.r.l. nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 14.06. p.v.

Per i lavori della riunione odierna dell'O.T.+C.T. sono presenti:

Il Presidente dell'O.T.+C.T.

dott. Graziano STEVANIN, Responsabile del Proced.
dott. Marco FORNARO

L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede Biella

dott. Paolo SARTIRANA Dirigente Resp. Strutt. Sempl.
Serv. Territ Tut. e Vigil.za (Struttura di Vigilanza)
dott.ssa Gabriella PORTA, funz.rio tecnico delegato
Dip.to Piemonte NE Sede di Biella (Struttura di
Produzione)

A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P.

Direttore dott.ssa Nadia AGOSTINO

Partecipano altresì alla riunione: 1) il funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott.ssa Federica Facchino; 2) il funz.rio tecnico dell'Area Tecnica, arch. Emanuela Mantovani (presente sino alle ore 10:30); 3) l'istruttore Tecnico Direttivo dell'Area Tecnica Provinciale dott. Marco Baietto;

Il Dirigente Responsabile A.R.P.A. Responsabile della Struttura Semplice Servizi Territoriali Tutela e Vigilanza è coadiuvato dall'istruttore tecnico prevenzione ambiente/lavoro della Struttura stessa, sig. Federico Bonati.

Il Direttore del S.I.S.P. A.S.L. BI Biella (presente alla riunione sino alle ore 10:15) è coadiuvato dai funzionari tecnici dott.ssa Claudia Sudano e dal Dirigente Medico dr.ssa Maria Gabriella Comuniello.


Risulta assente il Dirigente del Servizio Rifiuti V.I.A. Energia Qualità Aria Acque Reflue Risorse Idriche dott. Roberto Capobianco.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal dott. Graziano Stevanin.

Il Presidente dell'O.T.+C.T., in apertura di riunione ricorda che durante la fase di evidenza pubblica cui la documentazione progettuale/ambientale qui esaminata fu sottoposta (dal 15.12.2017 al 13.02.2018), vengono le seguenti osservazioni scritte:

osservazione scritta "Pro Natura Piemonte", Torino, datata 10.02.2018 e pervenuta via P.É.C. in data 11.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3883 del 13.02.2018);

osservazione scritta "C.A.R.P. - ONLUS", Novara, datata 02.01.2018 e pervenuta via e-mail in data 02.01.2018 (prot. ricez. Prov. n. 155 del 03.01.2018);

- 
- 3) nota prot. n. 549 del 13.02.2018 del “Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese”, Vercelli, pervenuta via P.E.C. in data 13.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3909 del 13.02.2018);
 - 4) nota “Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella”, Vercelli, prot. n. 77PD/MLB/eb del 09.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 09.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3736 del 09.02.2018);
 - 5) osservazione scritta trasmessa dal sig. Gamba dr. Daniele (a nome di varie sigle: NO TAV Gruppo Biellese + Rifondazione Comunista Federazione di Biella + Potere al Popolo! + Coalizione Sociale Biellese + Partito Marxista Leninista Italiano Organizzazione di Biella) datata 12.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 13.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3895 del 13.02.2018);
 - 6) nota Studio Legale avv. Paolo Botasso, Saluzzo (CN) a nome di soggetti residenti nell’intorno degli appezzamenti interessati dalla eventuale realizzazione delle opere descritte in progetto, datata 12.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 12.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3855 del 13.02.2018);
 - 7) nota proveniente dall’avv. Giovanni Rinaldi per il Gruppo Consiliare del Movimento Cinque Stelle Biella, datata 14 (sic).02.2018 ma pervenuta via P.E.C. in data 13.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3863 del 13.02.2018);
 - 8) nota proveniente dalla sig.ra Emanuela Mattei per il Gruppo di Cossato (BI) del Movimento Cinque Stelle, datata 12.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 12.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3843 del 13.02.2018);
 - 9) nota “Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, Vercelli, prot. n. 10 del 13.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 13.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3941 del 13.02.2018);
 - 10) nota “Associazione Culturale Valledora ONLUS”, datata 09.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 13.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3912 del 13.02.2018);
 - 11) osservazione scritta trasmessa dal dr. Carlo Zaccaria per il “Comitato Salussola Ambiente è Futuro”, datata 13.02.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 13.02.2018 (prot. ricez. Prov. n. 3988 del 14.02.2018).

e che, successivamente alla conclusione del suddetto periodo di evidenza pubblica, pervennero ulteriori osservazioni scritte da parte del pubblico, come segue (la numerazione segue quella dell’elenco precedente per i motivi che saranno di seguito esposti):

- 12) osservazione scritta datata 21.02.2018 trasmessa in data 21.02.2018 dal dr. Carlo Zaccaria per la “Tenuta Agricola Castello, di Turletti Carlo & C.” + “Azienda Agricola Zaccaria Silvio di Zaccaria Carlo” + “Società Agricola Guerrini F.lli” S.S. (prot. ricez. Provincia n. 4710 del 22.02.2018);
- 13) documento dell’01.03.2018 trasmesso dal “Comitato Salussola Ambiente e Futuro” Salussola, recante in allegato la dichiarazione prot. n. 286 del 23.02.2018 dell’Ordine Provinciale dei Medici su incarico del Comitato predetto (prot. n. 5466 del 01.03.2018).

Come già precisato nel verbale della riunione precedente (cui si rimanda per tale indicazione) tutte le predette note/osservazioni, insieme ad altri documenti pervenuti nel prosieguo, sono stati oggetto dell’esame e della valutazione da parte dell’Organismo Collegiale Inquirente dell’Inchiesta Pubblica, i cui esiti sono stati inclusi nella Relazione Finale di quest’ultima, oggetto di analisi e recepimento durante la riunione odierna.

Di seguito l’O.T.+C.T. - avendo cura di seguire le indicazioni dell’Allegato VII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - formula le seguenti attuali osservazioni:


TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

a) Descrizione dell’ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti.

L’O.T.+C.T. osserva che l’intervento è ubicato in località Brianco, nel Comune di Salussola in posizione Sud-Est rispetto al concentrico, da cui dista 2 km ad una quota media di 233,19 m s.l.m. L’area vasta in cui si inserisce l’intervento, si colloca in area di transizione tra un contesto di pianura in cui ricade l’impianto caratterizzate dalla presenza delle colture risicole e un contesto collinare rappresentato dal settore laterale sinistro dell’anfiteatro morenico di Ivrea.

I centri abitati più vicini sono la fraz. Campasso in Comune di Salussola (a 1,6 km in direzione Nord-Ovest) e l’abitato di Salussola (a 2,0 km in direzione Nord-Ovest); a circa 500 m a sud sono presenti alcune cascate e case sparse che costituiscono il Nucleo Brianco. I centri abitati di Dorzano e Cavaglià

distano rispettivamente 2,5 e 4 km



L'O.T.+C.T. rileva che il progetto presentato dalla "Acqua & Sole" S.r.l., si pone l'obiettivo di rispondere all'esigenza esplicitata nel "Piano Regionale Amianto 2016-2020" (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 01.03.2016, n. 124-7279), di disporre di impianti in grado di garantire la disponibilità di ca. 2.000.000 m³ per lo smaltimento delle lastre di cemento amianto ancora presenti sul territorio. Il "Piano" citato (Cfr. "§ 7.1. Obiettivi e Strategie operative) suggerisce le seguenti soluzioni:

- 1) autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dell'amianto;
- 2) autorizzazione di celle dedicate all'interno di impianti di discarica attualmente non specificatamente destinati allo smaltimento dell'amianto;
- 3) promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;
- 4) promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili"

In attuazione di quanto previsto al citato "§. 7.1." del "Piano Regionale Amianto 2016-2020", con riferimento alla soluzione n. 3 ("promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse"), la Regione Piemonte, attraverso la D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693, ha recepito il documento "Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto".

Il predetto documento, per il Quadrante Sud-Orientale (parte del bacino cui intende fornire volumetrie l'impianto in progetto) e per il quadrante Nord-Est (di cui è parte la Provincia di Biella) individua quanto segue (cfr pag. 49 D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 citata):

- Quadrante 3 - Piemonte Sud-Orientale

A cavallo tra le Province di Asti ed Alessandria è risultata la presenza di consistenti vuoti di coltivazioni in sotterraneo, che sono state condotte per camere e pilastri con sezioni di 6m x 6m e 8m x 8m, secondo una geometria che consente la percorribilità di mezzi pesanti. Lo sviluppo molto esteso - circa 50 km - delle gallerie di coltivazione, mette in luce la possibilità di disporre di volumetrie molto elevate.

- "Quadrante 4 - Piemonte settentrionale

Stante la mancanza di impianti di smaltimento e la distanza da quelli attualmente autorizzati in Piemonte, è parsa di interesse la presenza di alcune cave inattive ubicate nel Verbano, sul fondovalle, con disponibilità di piazzali di cava di rilievo. Elementi favorevoli sono rappresentati dalle vie di comunicazione, sia stradali che ferroviarie".

Lo stesso documento, di seguito fa un quadro complessivo della Regione Piemonte dove ipotizza uno scenario di ripartizione degli impianti (cfr pag. 50 D.G.R. 20.02.2017, n. 25-4693):


- "In sintesi, si ritiene di poter ipotizzare il seguente quadro, indicativo per macro-aree territoriali:

Area di riferimento volumetria ipotizzabile [m³]

Quadrante 1 - Territorio nord-occidentale della Città Metropolitana di Torino	400.000 - 600.000
Quadrante 2 - Territorio del Cuneese	500.000 - 800.000
Quadrante 3 - Piemonte sud-orientale	500.000 - 1.000.000
Quadrante 4 - Piemonte settentrionale	400.000 - 600.000
Totale	1.800.000 - 3.000.000"

La ripartizione proposta per macro-aree, evidenzerebbe una situazione nella quale - fatta eccezione per la Città Metropolitana di Torino - la quale presenta una dotazione impiantistica in linea con le volumetrie ipotizzate nel citato approfondimento regionale, per le altre macro-aree risulta carente la dotazione disponibile.

La proposta descritta nel progetto qui istruito risulta ampiamente sovradimensionata rispetto ai fabbisogni di quadrante (BI, VC, NO, VB) individuati dalla citata D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693, a maggior ragione se ci si riferisce all'A.T.O. rappresentato dalla Provincia di Biella, in considerazione del proprio limitato contributo rispetto al Quadrante suddetto.



In proposito il "Piano Regionale Amianto 2016-2020" (cfr. § 7 ultimo comma) evidenzia la "necessità di ubicare possibili nuovi siti di smaltimento anche in aree diverse dalla Provincia di Torino, per garantire una maggiore offerta e disponibilità sul territorio" che delinea l'intenzione di considerare

favorevolmente la realizzazione di più impianti, dislocati sul territorio Regionale allo scopo di ampliare l'offerta. La proposta progettuale in esame non risulta coerente con tali indicazioni contenute nel Piano.

Il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 16/01/2018 n. 253-2215, in linea con i contenuti del Piano regionale amianto, contiene le seguenti indicazioni (cfr. § 7.6.3): *"Al fine di agevolare la bonifica dei manufatti contenenti amianto a costi sostenibili e limitare le pratiche abusive di abbandono di rifiuti provenienti dalle operazioni di rimozione, occorre quindi incoraggiare l'incremento della disponibilità di impianti di smaltimento, posto che ad oggi la modalità usualmente più adottata per l'eliminazione dei manufatti contenenti amianto consiste nel conferimento in discarica. A tale riguardo dovrà essere avviato un approfondimento relativo alla presenza di ex attività estrattive - a cielo aperto ed in sotterraneo - che individuino potenziali aree per la realizzazione di impianti di smaltimento. Vista l'attuale dislocazione impiantistica emerge inoltre la necessità di agevolare la realizzazione di impianti ubicati in aree preferibilmente diverse dalla Città Metropolitana di Torino.* La proposta progettuale in esame non risulta coerente con tali indicazioni contenute nel Piano.

Il progetto valuta l'idoneità dell'area proposta con i criteri di ammissibilità previsti all'art. 9.2. del "Programma Provinciale Rifiuti" approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 28.04.1998, senza tuttavia operare considerazioni in ordine alla potenziale inidoneità evidenziata nell'"Atlante delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di discarica" incluso nel "Programma" provinciale citato, al Foglio 14.

Dal confronto con l'"Atlante cartografico" (cfr. Tavola 2), emerge che l'inidoneità evidenziata deriva dalla presenza di aree boscate. Tuttavia occorre dare atto che, in fase di micro-localizzazione - anche tenuto conto delle informazioni assunte dall'O.T.+C.T. in fase di sopralluogo - tale inidoneità non risulta più applicabile poiché l'area interessata dal progetto si presenta come un'area agricola oggetto di sistemazione per colture cerealicole e da foraggio e non come un'area boscata da tutelare.

Peraltro, dalla verifica effettuata dall'O.T.+C.T. sul geoportale del Ministero dell'Ambiente, l'area risulta essere non boscata, almeno fin dall'ortofocarta in bianco e nero risalente agli anni 1988/89.

L'O.T.+C.T. dà atto che il "Piano Paesaggistico Regionale" (come peraltro riportato nel progetto), classifica l'area nella quale dovrebbe collocarsi la discarica di cui trattasi, tra le morfologie insediative "Aree rurali di pianura" n. 14 (cfr. Tav. n. 1a - Fig. 8 AMB 1 - S.I.A.), disciplinata dall'art. 40 delle N.T.A.

L'area in progetto potrebbe inoltre rientrare altresì tra le "Aree di elevato interesse agronomico" ai sensi dell'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R. essendo il territorio del comune di Salussola incluso fra quelli del disciplinare Denominazione d'Origine D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese"; il proponente valuta la coerenza del progetto con le norme attuative sopra riportate.

Inoltre l'O.T.+C.T. fa presente che per l'area interessata dal progetto le N.T.A. del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Biella riportano:

- La tavola CTP-PAE individua nell'area in esame un "paesaggio agrario di interesse culturale" a cui fa riferimento l'art. 2.11 delle N.T.A. che al comma 1 "individua con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R., le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione". Inoltre, il comma 3 specifica che "I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono [...] a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale".
- L'art. 3.6 comma 6 del P.T.P. indica che l'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è subordinata alla considerazione degli elementi territoriali e ambientali sensibili elencati.
- All'Art. 3.8 (Insediamento rurale) il P.T.P. "stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, degli ambiti ricompresi nelle aree di prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.)". Si segnala a tal proposito che il Comune di Salussola è inserito nel D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e

Vercellese” e del vino D.O.C. “*Canavese*” e che il progetto è in un’area che risulta prevalentemente coltivata a riso.

Inoltre, il P.T.P. “promuove l’obiettivo di ripristino e mantenimento del paesaggio agrario a valenza culturale” è stabilisce l’indirizzo ai P.R.G. comunali di “*specificare gli ambiti interessati e di stabilire le opportune forme e misure di compensazione e di perequazione urbanistica da applicare per il raggiungimento dell’obiettivo*”.

Di questi articoli, il proponente, a pagina 40 del S.I.A., cita solo l’art. 2.11 e non analizza la coerenza del progetto con il P.T.P., tenendo anche conto del fatto che l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico e che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante deve avvenire nell’ambito del procedimento autorizzativo.

L’O.T.+C.T. segnala infine che a pagina 40 del S.I.A. il proponente indica erroneamente per la carta C.T.P.-A.R.T. del P.T.P. che “*L’area d’intervento ricade in aree insediate a tessuto discontinuo*”, mentre appartiene alla classe “*Paesaggi agrari di interesse culturale*”, come indicato nella stessa pagina per la carta C.T.P.-P.A.E.

L’O.T.+C.T. rileva che nella Tav. 1b “*Inquadramento territoriale*” l’estratto CTR e l’ortofoto riportano delle aree lacustri, una in particolare risulta posizionata a breve distanza dall’area di progetto. L’art. 15 del P.P.R. specifica al comma 2 che caratteristiche devono avere i laghi e i relativi territori contermini tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si invita il proponente a fornire un’analisi approfondita della problematica verificando:

- se l’area lacustre, ai sensi del comma 2 sopraccitato, è o meno tra quelle tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, valutando il suo perimetro e la tipologia di lago;
- se l’eventuale fascia di 300 metri interessa o meno aree modificate dal progetto in esame;
- se l’eventuale fascia di 300 metri interessa o meno l’area dove è prevista la realizzazione della discarica.

L’esito di tale verifica potrà portare alla necessità di integrare le autorità competenti per l’istruttoria ricomprendendo i soggetti competenti a vario titolo in materia di vincolo Paesaggistico.

L’area oggetto dell’istanza è identificata dai mappali n. 70, 72, 73, 81 e 82 del foglio 47 N.C.T. del Comune di Salussola, oltre che dai mappali n. 36 e 38 del foglio 6 del Comune di Dorzano, limitatamente alle opere di mitigazione proposte dal progetto.


L’O.T.+C.T. osserva che, per il mappale n. 70, è individuato come parzialmente soggetto a vincolo paesaggistico; tuttavia il progetto non interferisce con l’area soggetta a vincolo.

b) Descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento.

L’O.T.+C.T. osserva che il progetto prevede la realizzazione di una discarica dedicata esclusivamente allo smaltimento di materiali da costruzione contenenti cemento amianto, per una volumetria complessiva lorda pari a circa 1.864.987 m³ (comprensiva del terreno utilizzato per la copertura dei rifiuti durante il loro abbancamento, con un’incidenza del 20%) e superficie di circa 80.000 m², costituita da 6 lotti contigui, realizzati, collaudati e gestiti indipendentemente.

La discarica in progetto andrebbe ad occupare un’area di proprietà dell’azienda agricola “*La Manzòla*” S.r.l., con estensione pari a 160.000 m² e destinazione ad uso agricolo. Tale superficie comprende un’area di 150.000 m², che verrà opportunamente recintata, all’interno della quale è prevista la collocazione della vasca di discarica e delle opere accessorie, costituite da un’area servizi di superficie 4.500 m², dall’area di stoccaggio della terra estratta e dalla viabilità perimetrale. La restante porzione di 10.000 m² esterna alla recinzione sarebbe occupata da una fascia boscata di mascheramento dell’impianto rispetto alla S.P. 322 (c.d. fascia di mitigazione).

La discarica sarebbe collocata ad una quota media di 233,19 m s.l.m. Si prevede una profondità massima del fondo scavo rispetto al piano campagna pari a 15 m (fino a raggiungere la quota minima di 219,90 m s.l.m., corrispondenti a una profondità di 13,29 dalla quota media da p.c), un’inclinazione delle scarpate



di circa 35° ed una elevazione in gronda (cioè al bordo esterno della discarica) pari a 17 m. La quota massima prevista in rilevato è 257,60 m s.l.m pari a 24,41 m rispetto alla quota media del p.c.

Il volume di materiale scavato per la realizzazione dell'invaso, pari a 844.349 m³, corrisponde esattamente al volume di materiali naturali (argilla e ghiaia) riutilizzato per l'allestimento dell'impianto e per la copertura dei rifiuti durante la coltivazione, pertanto non sono previste movimentazioni di terreno che comportino trasporti all'esterno del cantiere. La durata della fase di gestione operativa è pari a circa 13 anni.

- c) **Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità) :**

L'O.T.+C.T. osserva che tra i fabbisogni elencati nella sezione 6.2.1. dello S.I.A. il proponente indica, a pag. 74, che la coltivazione dei diversi lotti necessita complessivamente di 378.785 m³ di terreno per la posa delle coperture periodiche del rifiuto abbancato previste dalla normativa, senza tuttavia specificare quali caratteristiche debba avere il terreno per adempiere alla funzione di copertura indicata (ad esempio di plasticità) e se ci sia una sufficiente quantità di terreno idoneo a tale scopo.

L'O.T.+C.T. osserva che, a pagina 76 dello S.I.A., il proponente indica che per l'umidificazione delle piste, il lavaggio delle ruote dei mezzi e l'irrigazione di sostegno verranno riutilizzate prioritariamente le acque di seconda pioggia e le acque di ruscellamento, appositamente stoccate in due serbatoi con un volume complessivo di 100 m³, mentre il restante fabbisogno verrà coperto dalla rete acquedottistica. L'O.T.+C.T. ritiene invece che l'approvvigionamento da acquedotto debba essere riservato agli utilizzi potabili della risorsa e che sia necessario prevedere una fonte di approvvigionamento idrico autonomo.


Inchiesta pubblica:

Nell'attuale sviluppo del progetto si ha un margine ristretto di riserva (inferiore al 10%) della volumetria di materiali disponibili e ciò non risulta cautelativo con l'impostazione di autosufficienza proposta, stante l'eterogeneità del sottosuolo e la qualità dei litotipi da selezionare, con possibile necessità di loro acquisizione esterna (incremento di costi, traffico veicolare, consumo di risorse, etc.).

- d) **Valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazione e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e di funzionamento:**

Il proponente nella Sezione 6.2.2 del S.I.A. elenca i residui e le emissioni previsti per l'impianto in progetto, che riguardano principalmente: emissioni diffuse in atmosfera, per le quali è stato elaborato lo studio specialistico "AMB1 ALL 1", scarichi in corpo idrico superficiale di acque meteoriche e acque di seconda pioggia, scarico in corpo idrico superficiale da impianto di trattamento di acque di prima pioggia e percolato, scarico in sottosuolo di reflui assimilabili a domestici, emissioni acustiche di mezzi operatori e attività di vagliatura. Si rimanda a riguardo alle considerazioni espresse nelle successive sezioni specifiche.

- e) **Descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecnologie disponibili**



L'O.T.+C.T. rileva che la discarica è stata progettata ai sensi del D.Lgs 36/03 che costituisce BAT per gli impianti di discarica; inoltre la localizzazione in area di ricarica delle falde profonde richiede la previsione di misure di impermeabilizzazione (barriere di confinamento di fondo e pareti) più cautelativi di quelli previsti dal D.Lgs. 36/03, sulla base delle linee guida contenute nella D.G.R. 12-6441 del 02.02.2018. A riguardo si rimanda al Titolo V § a).

TITOLO II – ALTERNATIVE

- a) **Descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni ed alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'IPOTESI ZERO, adeguate al progetto proposto ed alle sue caratteristiche specifiche, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e la loro comparazione con il progetto presentato .**

Per quanto attiene alle alternative tecnologiche (capitolo 6.5.1 del S.I.A.), il proponente afferma che finora non sono state sviluppate tecnologie consolidate su scala industriale che consentano il recupero e/o lo smaltimento dell'amianto in alternativa alla collocazione in discarica.

A riguardo la "Acqua & Sole" S.r.l. riporta che, in Italia, è in corso un'unica procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., di competenza statale, per un "Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto nel comune di Cavallino (LE)", avviata dal Ministero dell'Ambiente il 13.10.2016.

L'O.T.+C.T. ritiene che, anche in considerazione degli Obiettivi e strategie contenuti nel "Piano Regionale Amianto 2016-2020" di promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, il proponente avrebbe comunque dovuto considerare l'applicabilità di altre tecnologie per l'inertizzazione dell'amianto: attacchi chimici ad alta temperatura, comminazione spinta e trattamenti termici. (C. Ferrari, C. Leonelli, A. Gualtieri, "E' possibile il recupero invece della discarica?" Ecoscienza Numero 1 Anno 2018).

Per quanto attiene invece alle alternative localizzative, l'O.T.+C.T., rileva che la "Acqua & Sole" S.r.l. non ne ha valutate di concrete, tenendo conto delle indicazioni contenute nella D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 per i quadranti 3 e 4 (cfr. Titolo I lett. a) del presente verbale) e, allo scopo di assolvere a tale compito, ha definito i seguenti scenari:

- **scenario A:** realizzazione di una discarica identica dal punto di vista dimensionale, tecnologico e costruttivo, ma baricentrica rispetto al bacino regionale di provenienza dei rifiuti.
- **scenario B:** realizzazione di 2 discariche identiche dal punto di vista tecnologico e costruttivo, ma aventi dimensioni e criteri di localizzazione come proposti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 20.02.2017 n. 25-4693.

Nel confronto tra gli scenari, le conclusioni alle quali è pervenuta la "Acqua & Sole" S.r.l., individuano il progetto proposto e qui esaminato come la situazione ambientalmente più compatibile. L'O.T.+C.T. non si trova tuttavia in sintonia con detta valutazione, ritenendo che tali conclusioni siano viziate dall'approccio con il quale il proponente ha condotto il confronto.

In particolare:

- il paragone tra i diversi scenari - in virtù della scelta di condurlo in forma puramente teorica, senza riferirlo cioè a situazioni concrete - avrebbe dovuto evidenziare la soluzione ambientalmente più compatibile in funzione delle peculiarità dello scenario di riferimento. L'analisi condotta, partendo da presupposti diversi (sito autonomo ai fini dell'approvvigionamento di argilla, ghiaia, mista nello scenario di progetto; sito nel quale risulta necessario importare dall'esterno tutti i materiali artificiali e naturali necessari alla sua realizzazione e gestione per tutti gli altri scenari proposti) non può evidentemente condurre a parametri utili per un reale confronto e per valutare, dal punto di vista ambientale, le opzioni proposte;
- l'elaborato non esplicita come sia stato determinato il valore del parametro indicato come "Superficie di cemento amianto rimossa in regione annualmente" per i diversi scenari;
- la tariffa minima di smaltimento, sebbene risulti un parametro fondamentale da analizzare allo scopo di garantire il corretto approccio nella gestione impiantistica della fase operativa e post-operativa della discarica, non può verosimilmente essere utilizzata allo scopo di determinare la soluzione ambientalmente più compatibile.

Per quanto attiene alle alternative dimensionali, l'O.T.+C.T. rileva che la "Acqua & Sole" S.r.l. non ha considerato il potenziale cumulo con altri progetti derivanti dalla possibile contestuale presentazione di altre proposte volte a soddisfare la programmazione operata dalla Regione Piemonte con il "Piano

Regionale Amianto 2016-2020". Ciò anche in considerazione dell'elevato numero di cave e miniere inattive giudicate dalla D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 idonee alla individuazione di sedi di possibili discariche.

Operate tutte le premesse surriportate, l'O.T.+C.T. richiede che il proponente proceda ad un'adeguata analisi delle alternative progettuali, che tenga conto dei rilievi sopra illustrati, nell'ottica della minimizzazione degli impatti.

In considerazione del progressivo esaurimento del fabbisogno di discariche per lastre di cemento amianto, in esito alla progressiva asportazione di tale materiale da costruzione, per il quale sono da tempo vietati la commercializzazione e l'utilizzo, l'O.T.+C.T. invita il proponente a valutare una proposta di dimensioni contenute, proporzionata al bacino potenzialmente servito dall'impianto. Ciò allo scopo di scongiurare l'ipotesi del non esaurimento delle volumetrie in tempi certi ed al corretto completamento morfologico previsto nel progetto qui istruito o con la necessità di ricorrere a conferimenti provenienti da altre Regioni o dall'Estero: tutte eventualità che comportano impatti non valutati dal proponente nello Studio d'Impatto Ambientale attualmente in esame.

Inchiesta pubblica:

La tariffa minima di smaltimento calcolata per la discarica proposta è pari a 45.3 euro/t., importo unitario che risulta significativamente inferiore a quello che attualmente viene richiesto per lo smaltimento dei rifiuti in impianti all'estero. Tale eventualità potrebbe richiamare ingenti quantità di rifiuti esterni al bacino piemontese ed allo Stato Italiano con inevitabili impatti derivanti dalla logistica dei trasporti che non sono stati valutati.

TITOLO III – DESCRIZIONE STATO ATTUALE

- a) **Descrizione aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) ed una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.**

L'area interessata dal progetto non presenta rischi di esondabilità in quanto è posta a distanza di sicurezza dal reticolo idrografico superficiale ed è esterna alla fascia C del Torrente Elvo. La profondità della falda, l'escursione stagionale e l'andamento della superficie piezometrica sono illustrate nell'Elaborato "GEO.1 - Relazione Geologica e Geotecnica" di seguito esaminata.

L'area medesima è soggetta alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 02.02.2018, n. 12-6441 recante "Aree di ricarica degli acquiferi profondi- Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2017".

Con riferimento alla "Relazione Geologica e Geotecnica"(Rev. 1- settembre 2017) allegata al S.I.A., l'O.T.+C.T. rileva che:

- l'area di intervento ricade in classe "IIa" di idoneità all'utilizzazione urbanistica del P.R.G.C. vigente, ai sensi della Circolare 7/Lap, così definita: "porzioni di territorio dove esiste una sola condizione di pericolosità geomorfologica o idrogeologica o idrologica moderata e superabile con l'adozione ed il rispetto di accorgimenti a livello del singolo lotto o della singola area omogenea". All'interno delle aree ricadenti in classe "IIa" "non si segnalano limitazioni all'uso urbanistico, previa adozione di accorgimenti tecnici tali da superare le problematiche di rischio presenti, realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio. Nelle aree inserite in classe "IIa" non sono consentiti piccoli interventi sottofalda quali interrati e seminterrati di tipo privato. Sono invece consentiti interventi nell'ambito di opere pubbliche non altrimenti localizzabili previa adozione di specifiche tecnologie in grado di risolvere l'interferenza con la falda superficiale con adeguati margini di sicurezza"(Cfr. Elaborato GEO 1 par. 2.5.). Il proponente non ha fornito alcuna valutazione circa la

compatibilità dell'opera in progetto rispetto a tale vincolo.

L'appartenenza alla classe "IIa" evidenzia pertanto la possibile presenza di falde sospese. Si dà atto che successivamente alla presentazione del progetto datato Maggio 2017 il proponente ha effettuato, nel mese di Luglio 2017, altri sondaggi e piezometri all'interno dell'area destinata alla discarica, nei quali non è stata rilevata la presenza di falde sospese. Inoltre gli approfondimenti effettuati dal proponente circa la natura e le caratteristiche di laghetti presenti nell'area in esame hanno escluso la loro correlazione con le falde. Tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche litologiche dei terreni e della presenza nell'area di numerosi laghetti impostati sul livello limoso-argilloso, si ritiene che non possa essere esclusa la formazione di falde sospese a carattere stagionale e che il proponente, indipendentemente dalle limitazioni poste dal P.R.G.C., in fase esecutiva debba tener presente tale eventualità.

- Nella relazione geologica e geotecnica sono riportati i risultati dei rilievi piezometrici condotti sui piezometri perforati nell'area in cui si intende realizzare la discarica, in un arco temporale compreso tra dicembre 2016 e settembre 2017. A partire da luglio 2017 i piezometri disponibili per il monitoraggio sono 6. Dalle misure effettuate è stata definita una direzione di flusso della falda da NNW a SSE, con soggiacenza compresa tra 34 e 37 m circa da p.c.. Fa eccezione il piezometro P4, che presenta una soggiacenza inferiore, intorno a 27,8 m da p.c., imputabile secondo il proponente a condizioni di locale confinamento della falda. Dal momento che i piezometri sono stati perforati in momenti successivi ed hanno profondità diverse si richiede al proponente di presentare una tabella con le caratteristiche costruttive e le profondità di ciascuno di essi.

- Le analisi chimiche condotte sulle acque di falda prelevate in corrispondenza di alcuni piezometri (P4 e P5 nella campagna di gennaio 2017 e P3 nella campagna di luglio 2017), evidenziano valori di manganese superiori alla CSC (Tabella 2, Allegato 5, Titolo V Parte quarta D. Lgs. 152/2006). Si richiede al proponente di valutare le possibili cause del fenomeno.

- L'assetto litostratigrafico del sottosuolo individua nell'area 3 diverse unità di cui la prima (UG0) a tessitura prevalentemente limosa costituita dallo strato di terreno agrario, estesa fino alla profondità di circa 0,5 m dal p.c. La seconda unità (UG1) è costituita da limi sabbioso-argillosi, fortemente coesivi, con ciottoli centimetrici arrotondati e poligenici, estesa fino ad una profondità massima di circa 5,2 m dal p.c. La terza unità (UG2) infine è costituita da una sequenza di sabbie e ghiaie talora limose con rari ciottoli eterometrici, estesa fino alla massima profondità indagata (45 m dal p.c.). Così come configurata la stratigrafia parrebbe assicurare l'autonomia dell'area dal punto di vista della gestione delle terre e rocce da scavo. Pertanto l'allestimento della discarica non renderebbe necessario l'approvvigionamento di materiale di cava. L'unità "UG1" (caratterizzata da permeabilità molto bassa) in particolare dovrebbe essere idonea per la realizzazione della barriera impermeabile di fondo, delle pareti e della copertura. Tuttavia, l'esame delle stratigrafie riportate nella relazione indica che lo spessore di materiale avente tali caratteristiche non è uniforme. Nel luglio 2017 sono stati realizzati ulteriori 3 sondaggi a carotaggio continuo e 3 a distruzione nucleo, che hanno confermato la disomogeneità di tale orizzonte limoso argilloso a bassa permeabilità. Risulta pertanto indispensabile che il bilancio dei materiali tenga conto di tali disomogeneità, allo scopo di verificare se, presso il sito, sia presente una quantità sufficiente di materiale in grado di garantire caratteristiche minime di idoneità per l'utilizzo previsto, considerata anche la necessità di adeguare gli spessori della barriera di fondo alle disposizioni previste dalla D.G.R. 12-6441 del 02.02.2018. Nel caso in cui tale verifica metta in luce la necessità di approvvigionare materiale dall'esterno, (eventualità che dovrà essere valutata relativamente agli impatti sulle diverse matrici ambientali), occorrerà che il materiale sia idoneo anche dal punto di vista chimico; la verifica analitica dovrà comprendere anche i parametri previsti dalla "Tabella Lab per Metalli Assimilabili" in quanto il sito è collocato in area agricola.

- La rev. 1 della relazione geologica e geotecnica contiene indagini integrative per la determinazione della permeabilità: sono state eseguite 6 prove in campo di tipo Boutwell, maggiormente rappresentative rispetto ai dati di laboratorio. I valori di k riportati a pag 53 della relazione indicano un dato medio di laboratorio pari a $3,6 \times 10^{-10}$ m/sec (su 3 campioni) ed un dato medio di campo di $7,6 \times 10^{-10}$ m/sec. Su tale base il proponente afferma che le prove in campo hanno confermato i dati di laboratorio. L'OT rileva tuttavia che tra i valori ottenuti in campo è presente anche un valore di k non conforme a quanto richiesto dalla norma per la barriera di fondo (prova B1-A di pag. 53 Relazione Geologica). Inoltre non si ritiene corretto dal punto di vista metodologico il calcolo dell'infiltrazione proposto a pag 18 della Relazione Geotecnica, basato su valori di permeabilità ricavati dalle indagini (e nello specifico sul dato di $k = 8,8 \times 10^{-10}$ m/sec che corrisponde alla prova B1B), dal momento che si tratta di materiale che verrà

rimaneggiato. Pertanto l'unico valore di k che può essere preso a riferimento è il requisito di legge, pari a 1×10^{-9} m/sec, che come tale dovrà essere rispettato. Il proponente dovrà fornire chiarimenti al riguardo.

Con riferimento all'elaborato "Determinazione dei Valori di Fondo - Trattazione Statistica dei Risultati Derivanti dalla Caratterizzazione Analitica dei Risultati" l'O.T.+C.T. dà atto che la metodologia utilizzata dal proponente per la definizione dei valori di fondo è stata concordata con la Struttura A.R.P.A. di riferimento. I valori ottenuti sui parametri per il suolo (da 0 a 1 m) sono in linea con i valori definiti dall'A.R.P.A. (ad es. per il cromo definiscono un valore di fondo di 203 mg/kg, che è inferiore al valore individuato dall'A.R.P.A. di 271 mg/kg). Per quanto attiene ai valori di fondo definiti per il sottosuolo, l'O.T.+C.T. osserva che non sono disponibili dati di riferimento validati dall'A.R.P.A. Tuttavia è possibile affermare che la metodologia utilizzata è corretta e che i valori individuati dal proponente per i parametri Cromo, Cobalto e Nichel non sono dissimili da quelli ottenuti in aree limitrofe.

Con riferimento all'elaborato "Piano di Gestione Terre da Scavo" l'O.T.+C.T. dà atto che è stato presentato un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" redatto secondo le indicazioni del DPR 120/2017, art. 24 comma 3. Il proponente ha già eseguito indagini di caratterizzazione, mediante perforazione di 7 carotaggi, al fine di definire i valori di fondo naturale. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovrà presentare un apposito progetto secondo quanto indicato all'art. 24 comma 4 del D.P.R. 120/2017. I risultati dovranno essere trasmessi all'Autorità competente e all'A.R.P.A. **Prescrizione.**

TITOLO IV – DESCRIZIONE FATTORI ART. 5 comma 1 lett. c)

- a) Descrizione fattori specificati all'art. 5 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. potenzialmente soggetti ad impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – fauna e flora), al territorio (quale – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sottrazione del suolo), al suolo (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – erosione, diminuzione di materia organica, compattazione e impermeabilizzazione), dell'acqua (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità), all'aria, ai fattori climatici (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – emissioni di gas ad effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio nonché all'interazione tra questi vari fattori.

I fattori interferiti dall'eventuale realizzazione del progetto sono descritti dal proponente nel S.I.A. al § 6.3. e vengono valutati dall'O.T.+C.T. contestualmente agli impatti ed ai sistemi di previsione riportati per singola matrice nei successivi Titoli V e VI.

TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO

(la descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi ed anche negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati Membri e pertinenti al progetto) **DOVUTI, TRA L'ALTRO:**

- a) Costruzione ed esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione.

l'O.T.+C.T. prende atto che la soluzione tecnica prescelta dalla "Acqua & Sole" S.r.l. nel progetto qui esaminato, per la realizzazione dei lotti della discarica prevede:



A) Pacchetto di impermeabilizzazione sul fondo costituito da:

- 1) una barriera di confinamento artificiale, sostitutiva di quella geologica naturale, costituita da uno strato di argilla di spessore pari ad 1 m e permeabilità $k \leq 10^{-9}$ m/sec;
- 2) una barriera di confinamento artificiale supplementare, costituita da un secondo strato di argilla con permeabilità $k \leq 10^{-9}$ m/sec, dello spessore pari a 1 m;
- 3) un ulteriore pacchetto di confinamento realizzato mediante accoppiamento di un geocomposito bentonitico e di una geomembrana in HDPE dello spessore pari a 2 mm.

La barriera di impermeabilizzazione prevista sulle sponde non prevede il geocomposito bentonitico ma n. 2 strati di argilla, con spessore complessivo di 2,4 m.

In considerazione dell'entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale 02.02.2018 n. 12-6441 recante "Aree di ricarica degli acquiferi profondi- Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017" ed in particolare delle disposizioni contenute nel documento allegato alla medesima, il proponente è invitato ad adeguare il progetto relativamente ai seguenti nuovi requisiti maggiormente cautelativi (Cfr. cap. 3 - Discariche per rifiuti, lett. B) punto 3):

- lo spessore della barriera geologica naturale avente permeabilità $K \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s al fondo e alle pareti della discarica, viene potenziato passando da ≥ 1 m a $\geq 2,5$ m.
- in tema di impermeabilizzazione del fondo di nuovi impianti o di ampliamento di esistenti può essere prescritto l'utilizzo di un geocomposito bentonitico con permeabilità minore o uguale a 1×10^{-11} m/s che potrà essere collocato a potenziamento della barriera di confinamento avente spessore maggiore o uguale a quanto riportato nelle misure succitate.

In proposito a pag 18 della "Relazione Tecnica" il proponente ritiene idonea l'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, dal momento che lo spessore equivalente della barriera, costituita dall'argilla prelevata in sito e dal geocomposito bentonitico, sul fondo è pari a 3,27 m di argilla avente le caratteristiche di legge, mentre sulle sponde è pari a 2,73 m di argilla avente le caratteristiche di legge. A riguardo si ribadisce quanto già indicato al titolo III lettera a) riguardo alla "Relazione Geologica" e cioè che l'unico valore di k utilizzabile per il calcolo dei tempi di attraversamento della barriera di fondo è quello di 1×10^{-9} m/sec, stabilito dalla normativa. L'O.T.+C.T. ritiene inoltre che argilla e geocomposito bentonitico non siano equivalenti in termini di resistenza e caratteristiche meccaniche dei materiali sottoposti a sollecitazioni e che pertanto il geocomposito possa integrare, ma non sostituire, lo spessore di argilla richiesto dalle norme. L'O.T.+C.T. conferma pertanto che lo spessore della barriera geologica deve essere pari a 2,5 m, come indicato dalla D.G.R. 02.02.2018 n. 12-6441, il progetto deve essere adeguato per garantire tale requisito.

L'O.T.+C.T. rileva inoltre che dalla prova di permeabilità dell'argilla eseguita in campo alla profondità di un metro è risultato un valore non idoneo per la barriera geologica di fondo ($1,3 \times 10^{-9}$ m/sec). Il proponente dovrà quindi chiarire come intende garantire l'impiego di argilla con permeabilità conforme ai requisiti di legge, separando il materiale con caratteristiche non idonee.

B) Pacchetto di copertura definitiva, composto da:

- 1) terreno di copertura finale e di regolarizzazione;
- 2) uno strato di 50 cm di materiale argilloso compattato, conducibilità idraulica $K \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s;
- 3) una geomembrana in HDPE (telo) dello spessore pari a 1,5 mm;
- 4) un geocomposito drenante;
- 5) uno strato di 50 cm di ghiaia;
- 6) uno strato di 1 metro di terreno per la copertura superficiale.

L'O.T.+C.T. rileva che tale soluzione differisce dal pacchetto di copertura previsto per le discariche per rifiuti non pericolosi dal D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., in quanto non prevede "lo strato di drenaggio del gas e rottura capillare di spessore 50 cm". A riguardo il proponente a pag. 29 della "Relazione Tecnica" afferma che la suddetta soluzione progettuale è motivata dal fatto che i rifiuti in ingresso non danno luogo alla formazione di biogas. In aggiunta a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 il progetto prevede l'inserimento di una geomembrana in HDPE per migliorare l'efficienza di impermeabilizzazione e di un

geocomposito drenante.

L'O.T.+C.T., in considerazione dell'attività di movimentazione terra connessa alle operazioni di preparazione dei lotti, abbancamento e copertura finale, reputa necessaria la previsione (in quanto attualmente non contemplato nel progetto) di un idoneo sistema di bagnatura, al fine di contenere eventuali fenomeni di aerodispersione delle polveri.

Il proponente dovrà fornire indicazioni circa le modalità di bagnatura delle strade (realizzazione di impianti fissi o mobili, utilizzo di autocisterne). L'acqua necessaria a tale attività dovrà provenire primariamente dal recupero delle acque di ruscellamento e di seconda pioggia (cfr. pag. 76 S.I.A.).

Con riferimento al tema "Percolato" l'O.T.+C.T. rileva quanto segue:

- il progetto non descrive in maniera idonea e non fornisce alcun dettaglio grafico degli impianti preposti allo stoccaggio ed al trattamento del percolato (dimensione, caratteristiche costruttive, dislocazione delle diverse apparecchiature: serbatoio da 500 m³, bacino di contenimento, Filtro, Microfiltro);

- la fase di gestione dei concentrati/retentati ai fini della loro cementificazione non viene descritta, non vengono ipotizzati i quantitativi previsti, nè la quantità di rifiuto derivante dal trattamento di cementificazione destinato allo smaltimento. Non sono stati esplicitati i presupposti alla base della scelta degli additivi e delle tecnologie più idonee a garantire la corretta inertizzazione del materiale proveniente dalle diverse fasi di trattamento del percolato in funzione delle caratteristiche dello stesso. Non sono valutati gli impatti potenziali, derivanti da tale fase, le dotazioni di sicurezza e di emergenza.

- Il trattamento del percolato è esclusivamente di tipo fisico (filtrazione), pertanto non tiene conto di contaminazioni chimiche eventualmente correlate agli imballaggi con i quali vengono conferiti i rifiuti. Il Progetto deve essere adeguato per tenere conto di tale eventualità.

- Il refluo in uscita dall'impianto, inviato allo scarico, dovrà essere esente da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. URP M842 rev. 3 2016, prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm² (corrispondente al volume di circa 1 l per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro). **Prescrizione**

Con riferimento al "Piano di Gestione Operativa" l'O.T.+C.T. rileva quanto segue:

Rifiuti conferiti:

Il progetto prevede il conferimento in discarica da parte di terzi di soli rifiuti contenenti amianto con codice C.E.R. 170605* "*Materiali da costruzione contenenti cemento amianto*", sistemati su bancali (*pallet*) sigillati con materiale plastico, previa opportuna verniciatura.

Il D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii. art. 6 p.to 7 comma 7 lettera c), stabilisce che "*possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, senza essere sottoposti a prove .. omissis*"

A tale proposito, l'O.T.+C.T. richiede che il proponente confermi l'intenzione di ricevere solo rifiuti in cemento e non anche altri rifiuti da costruzione che potrebbero essere riconducibili al CER 17.06.05* Inoltre è previsto l'abbancamento in regime di auto smaltimento dei seguenti rifiuti:

- retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato opportunamente cementati. A riguardo l'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba procedere alla corretta attribuzione del Codice C.E.R. del rifiuto che proviene dall'attività di trattamento del refluo (percolato) secondo i criteri contenuti nell'Introduzione all'allegato "D" della parte IV del D. Lgs. 152/2006. (*il codice del rifiuto risultante dal trattamento dovrebbe essere 19.03.06 non pericoloso o 19.0304* pericoloso, a seconda delle caratteristiche da verificare ai sensi del D.M. 27.09.2010 - verifica dell'indice di rilascio - cfr. Decreto Ministeriale 248 del 29 luglio 2004 . Solo il rifiuto 19.03.06 può essere destinato allo smaltimento nella discarica in progetto*). Il proponente dovrà altresì valutare se tale rifiuto, prodotto nella fase di depurazione, sia o meno compatibile ai fini dello smaltimento nella discarica di cui trattasi, avuto riguardo dei requisiti di cui al D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii. Inoltre l'O.T.+C.T. rileva la necessità che il proponente descriva in dettaglio il processo di cementificazione, fornendo anche un bilancio di massa.

A riguardo si ritiene che il trattamento di cementificazione dei retentati/concentrati, derivanti dal

trattamento dei percolati sia attività di trattamento dei rifiuti, ed in quanto tale deve essere oggetto di autorizzazione.

- CER 150202*, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate nel sito dagli operatori /presidi inerenti il box di intervento. Tali rifiuti verrebbero abbancati in discarica incapsulati in sacchi di polietilene.

L'O.T.+C.T ritiene inoltre che debba essere valutata l'opportunità di prevedere lo smaltimento in discarica dei suddetti rifiuti CER 15.02.02* anche da parte di soggetti terzi a seguito della esecuzione di attività di bonifica dei rifiuti CER 7.06.05*, previa richiesta di apposita autorizzazione.

Inchiesta pubblica:

I rifiuti prodotti dal trattamento del percolato devono essere a loro volta trattati tramite un processo di cementificazione per rispettare quanto indicato nel comma 1, punto b) dell'Allegato 2-Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto del D.M. 27.09.2010. L'ammissibilità di questi rifiuti deve essere effettuata periodicamente anche sulla base del D.M. 24.06.2015.

I rifiuti derivanti dalla dissabbiatura e dalla disoleazione dell'acqua di prima pioggia non sono né quantificati né risulta chiara l'ubicazione del loro deposito temporaneo prima dell'avvio a smaltimento.

Modalità di conferimento dei rifiuti nell'impianto:

L'O.T.+C.T. segnala che il D.M. 27.09.2010 prevede che: "Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto" (cfr. allegato 2 Tab. 1 punto 2).

L'O.T.+C.T. osserva che nel "Piano di Gestione Operativa" (pag. 17) è indicato che, per garantire la stabilità dei fronti di coltivazione, l'abbancamento dei rifiuti avverrà su piani orizzontali, tramite un sollevatore telescopico, evitando la frantumazione, fino a raggiungere un'altezza massima di abbancamento pari a 3 m, al termine della quale i rifiuti verranno coperti con terre da scavo, per uno spessore pari a 40 cm (copertura infrastrato). Nel medesimo "Piano" (pag. 19) è indicato che al termine della giornata lavorativa il fronte di abbancamento verrà coperto mediante la posa di 20 cm di terra di scavo sulla sommità - qualora non sia già stata posata la copertura infrastrato - e mediante teli impermeabili tipo "Covertop" sulle pareti laterali verticali.

L'O.T.+C.T. ritiene che al fine di tenere conto di quanto previsto dal D.M. 27.09.2010 il proponente debba indicare quali cautele intende adottare per evitare la frantumazione dei rifiuti prima della copertura giornaliera e che debba specificare come intende procedere nella fase particolarmente delicata della coltivazione in rilevato, dato che la discarica raggiungerà un'elevazione da piano campagna di 17 m.

Inoltre poiché a pag. 17 del "Piano di Gestione Operativa" è indicato che lo spessore di 40 cm della copertura infrastrato è stato appositamente valutato a seguito di verifica della distribuzione dei carichi indotti dai mezzi, l'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba specificare con quale modalità sia stata condotta tale verifica.

L'O.T.+C.T. osserva che sulla base del numero massimo di carichi previsti nell'arco della giornata, pari a 28 (cfr. pag. 105 del S.I.A.), considerando una giornata lavorativa di 9 ore, il tempo per lo scarico di ciascun mezzo risulta essere di soli 20 minuti, il che potrebbe non consentire la corretta esecuzione delle operazioni di scarico del mezzo, abbancamento dei rifiuti e ricopertura. Il proponente deve quindi fornire chiarimenti a riguardo.

L'O.T.+C.T. ritiene opportuna la previsione della sospensione delle attività di abbancamento del rifiuto in discarica in presenza di vento significativa/eccezionale.

L'O.T.+C.T. prende atto della presentazione dello studio anemologico di dettaglio contenuto nell'elaborato "AMB1 - ALL 1." Sulla base dei risultati conseguiti, nel "Piano di Gestione Operativa" (pag. 18 § 4.1.2.1) è stato individuato un valore soglia di criticità della velocità del vento in funzione di potenziali bersagli, pari a 5 m/sec (in base allo studio anemometrico tale occorrenza ha una probabilità dello 0,18%). Il "Piano di Gestione Operativa" prevede che gli abbancamenti vengano interrotti in caso

di velocità del vento superiore a tale valore rilevato dalla centralina anemometrica.

Inchiesta pubblica:

Si ritiene di valutare la possibilità che la ricezione sia effettuata in un fabbricato, in modo che la valutazione dell'ammissibilità del carico sia effettuata in un ambiente chiuso, in modo tale che si possano fare agevolmente eventuali interventi in condizioni straordinarie di rottura del materiale confezionato.

Ad avviso dell'O.T.+C.T., va considerato che si tratta di rifiuti di amianto in matrice compatta che, per poter essere caricati sui mezzi, devono trovarsi nelle condizioni richieste dal Decreto Ministeriale 06 settembre 1994: "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", ovvero i materiali in cemento amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.

Considerato inoltre che il trasporto dell'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d'amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell'A.D.R. 85, l'O.T.+C.T. ritiene utile evidenziare che a fronte di un rischio molto basso di esposizione/dispersione di fibre da materiale in matrice compatta, quale quello oggetto di smaltimento, in una fase "statica" della lavorazione del rifiuto, ovvero durante la valutazione dell'ammissibilità del carico, si introduce il rischio da esposizione ai gas di scarico (agente cancerogeno) prodotto dai mezzi in entrata e in uscita nel box di emergenza e si aumentano le criticità nell'area dove deve essere eseguito l'intervento in caso di rottura, che deve essere un'area avente un efficace isolamento e in cui è necessario, oltre all'installazione delle barriere (confinamento statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico).

Relativamente al "Piano di Sorveglianza e Controllo" l'O.T.+C.T. rileva quanto segue:

- Con riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee il proponente deve chiarire perché è previsto il monitoraggio dei 6 piezometri già realizzati e non di tutti i 7 piezometri previsti e deve indicare quando intende installare il piezometro ad oggi non realizzato.

- Relativamente al punto di emissione dell'estrattore al servizio del box di intervento, denominato E1 nel piano di sorveglianza e controllo, si evidenzia che esso non risulta individuato negli elaborati grafici e non risultano indicate le modalità e frequenza di controllo. Il sistema di aspirazione/filtrazione dovrà essere mantenuto in funzione in continuo nel caso di presenza contemporanea di RCA e personale addetto al suo interno e durante tutte le fasi di movimentazione dei RCA in ingresso ed in uscita dal box. Inoltre, deve essere prevista la pulizia del box immediatamente dopo l'uso e periodicamente devono essere eseguiti monitoraggi in SEM (Microscopia Elettronica a Scansione), oltre che all'emissione, anche all'interno del locale. Il Piano di Sorveglianza e Controllo deve essere adeguato allo scopo di tener conto di tali criteri.

- Con riferimento ai monitoraggi esterni, fermo restando l'orientamento dei due punti di campionamento proposti per il monitoraggio della qualità dell'aria, l'O.T.+C.T. precisa che essi dovranno essere posti all'esterno della recinzione della discarica. **Prescrizione**
- Inoltre dovranno essere previsti ulteriori due punti di monitoraggio lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica se non coincidenti con i precedenti. **Prescrizione**
- Si evidenzia infine che l'esecuzione dei suddetti monitoraggi esterni non sostituisce l'obbligo derivante dal Titolo IX Capo III D. Lgs. 81/2008 in merito alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto. **Prescrizione**
- Gli esiti dei campionamenti di fibre di amianto e di PM10 dovranno essere notificati con cadenza semestrale al Dipartimento A.R.P.A. e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Biella.

Prescrizione

- Tenuto conto dell'intenzione di riferirsi al valore di fondo di qualità dell'aria rilevato prima dell'avvio dell'attività, l'O.T.+C.T. precisa che lo stesso dovrà essere considerato come valore di preallarme, il cui superamento dovrà comportare la verifica della corretta gestione della discarica. Il valore di 1,00 ff/l determinato in microscopia elettronica a scansione (SEM) dovrà comportare oltre all'adozione delle procedura prevista a pag. 12 del piano di sorveglianza e controllo anche la momentanea interruzione dei conferimenti. **Prescrizione**

Inchiesta pubblica:

Non è prevista dal proponente la misura della concentrazione di fibre di amianto nelle acque sotterranee, che appare invece rilevante nel quadro del massimo controllo su possibili inquinamenti, e anche considerando i timori espressi da diversi soggetti sul possibile inquinamento delle falde acquifere.

La modalità indicata per il controllo della qualità del percolato nella tabella a pag. 3 del Piano di Sorveglianza e controllo ("m³ inviati all'impianto di depurazione presente in sito") è incongrua e ne occorre una correzione da parte del proponente.

La concentrazione di fibre nel percolato consente di stimare il rilascio da parte del materiale posizionato in discarica. Per quanto riguarda la valutazione della presenza di fibre nel percolato, è previsto un campionamento trimestrale ma non sono definite le procedure per il campionamento del percolato e del suo sedimento prima della cementificazione. Trattandosi di materiale non solubile che tende a sedimentare le modalità di esecuzione del prelievo sono critiche per avere una corretta stima della concentrazione media di fibre di amianto. Occorre definire le procedure di campionamento per la misura della concentrazione di amianto nelle acque derivanti dall'impianto di trattamento del percolato. La metodica descritta al punto 4.2 fa solo riferimento al metodo di analisi. I risultati dei campionamenti dovranno essere trascritti su un registro, che riporterà anche i dati relativi al campionamento (operatore, data, vasca, quantità di materiale campionato, eventuali osservazioni), oltre che al risultato del conteggio di fibre (numero fibre, numero di campi esaminati, ingrandimento, strumento utilizzato, operatore, data). Gli originali dei rapporti di misura devono essere mantenuti in archivio

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il primo punto trattato riguarda la concentrazione di fibre al camino del box di intervento. Il proponente dichiara che sarà mantenuta una concentrazione limite inferiore a 1 f/L. Occorre però definire le modalità di campionamento: si tratta dell'aria emessa dal camino o dell'aria circostante? Anche le modalità di campionamento e di misura non sono specificate e occorre un'indicazione o un riferimento certo. Nel caso la valutazione fosse riferita non a campionamenti dal camino ma a campionamenti nell'aria circostante il camino (quindi con diluizione della concentrazione di fibre) il valore di interesse per la valutazione dell'esposizione nell'area dovrebbe fare riferimento al livello medio di concentrazione di fibre di amianto nell'area prima dell'inizio delle attività ("Bianco di riferimento"), come indicato al punto 9.2.

Non sono definite le procedure per la misura del valore 'Bianco di riferimento' nell'area per la concentrazione delle fibre di amianto in atmosfera.

Per quanto attiene alla gestione operativa e post operativa, il monitoraggio da effettuare in conseguenza del piano di sorveglianza e controllo, sia per quanto riguarda il campionamento sia per quanto riguarda l'analisi, dovrà essere effettuato da un soggetto certificato, che dovrà concordare con gli Enti pubblici modalità, metodiche e tempistica (dal punto di vista pratico) dei controlli e delle misure.

Inchiesta pubblica:

Dovranno essere definiti i valori soglia di intervento, eventualmente da revisionare nel corso dei primi anni di risultanze del monitoraggio (**Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione**)

Appare inoltre importante l'informazione circa la sorveglianza ambientale che viene realizzata, da divulgare anche per via telematica e periodicamente sia nel corso della gestione operativa che in quella post-operativa (**Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione**)

Per garantire la tutela degli operatori della discarica potrà essere utile anche un piano di campionamento interno alla discarica, con campionatori personali o di area. In modo analogo per garantire la tutela degli operatori delle aree circostanti potrà essere utile anche un piano di campionamento con campionatori personali. (**Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione**)

Per quanto riguarda la gestione degli incidenti relativi ai materiali conferiti, sia all'arrivo sia durante la movimentazione in discarica, occorre prevedere un registro degli accadimenti che riporti la descrizione

dell'incidente e delle operazioni effettuate. La segnalazione sui documenti di consegna è necessaria ma non è sufficiente, la scrittura su un registro consentirà una migliore verifica da parte degli organismi di controllo. **(Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione)**

Per quanto riguarda la misura della concentrazione di fibre aerodisperse nell'ambiente esterno alla discarica, occorre che sia definito in modo particolareggiato il protocollo di campionamento e di misura della concentrazione di fibre. Il protocollo dovrà essere validato dall'organo tecnico e dall'A.R.P.A. I campioni (membrane filtro) dovranno essere archiviati per consentire controlli e verifiche qualora fossero necessari. Il soggetto che effettuerà il campionamento dovrà essere autonomo nella scelta delle date in cui effettuare i campioni, che dovranno essere scelte in modo casuale senza accordi con il gestore della discarica. I campionamenti dovranno essere svolti su due assi (es Nord, Sud, Est, Ovest), non solo sull'asse dei venti dominanti. Si ritiene adeguata una frequenza media di 1 ciclo di campionamento al mese, corrispondente a 12 campionamenti per anno, come proposto dal proponente. Su richiesta dell'organismo di controllo potranno peraltro essere svolte misurazioni aggiuntive qualora si verificassero incidenti o nel corso di sopralluoghi fossero riscontrate irregolarità. I risultati dei campionamenti saranno trascritti su un registro, che riporterà anche le condizioni atmosferiche e i dati relativi al campionamento (operatore, data, punto di prelievo, strumento, volume di aria, ora di inizio e di fine, eventuali osservazioni), oltre che al risultato del conteggio di fibre (numero fibre, numero di campi esaminati, ingrandimento, strumento utilizzato, operatore, data). Gli originali dei rapporti di misura saranno mantenuti in archivio. **(Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione)**

Il valore di concentrazione di fibre rilevato durante l'operatività della discarica non dovrà essere confrontato solo con valori limite, ma dovrà essere confrontato al 'Bianco di riferimento' (valore di concentrazione di fibre di amianto nell'area prima dell'avvio della discarica), per verificare non solo che l'esercizio della discarica non causi superamento dei limiti ma anche che durante l'esercizio della discarica non si osservi un aumento dei livelli di esposizione, pur con livelli mantenuti nell'ambito dei limiti indicati dal DM 6/9/94. Questa procedura appare indicata nella tabella 5, dove si dichiara che il valore misurato sarà confrontato con un 'Bianco di riferimento' e al punto 9.2 dove si definiscono le procedure da adottare nel caso dell'aumento della concentrazione delle fibre aerodisperse. Le procedure indicate al punto 9.2 sono solo parzialmente adeguate: al superamento del 50% del livello al bianco di riferimento viene avviato un audit aziendale ma la segnalazione agli enti di riferimento e l'interruzione temporanea di attività scattano solo al superamento del livello di 1 f/l, mentre il valore di allarme deve essere commisurato al valore 'Bianco di riferimento'. **(Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione)**

Si ritiene infine che il monitoraggio e i report periodici sullo stato ambientale debbano essere eseguiti da una società specializzata espressamente incaricata e indipendente dal proponente, che dovrà anche eseguire il campione di "bianco di riferimento". **(Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione)**

Questa società dovrà concordare le modalità di effettuazione del monitoraggio con gli Enti pubblici competenti, per la validazione delle risultanze sullo stato di qualità ambientale. **(Prescrizione da inserire in caso di autorizzazione)**

• Relativamente al "**Piano di Ripristino Ambientale**" l'O.T.+C.T. rileva quanto segue

- 1) Secondo quanto indicato dalla "Acqua & Sole" S.r.l. nella documentazione progettuale allegata all'istanza qui istruita, il criterio ispiratore del progetto è la "rinaturalizzazione" del territorio secondo i principi dell'ecologia e del paesaggio, ottenibili attraverso la ricostruzione di ambienti forestali diversificati. Gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale sono stati definiti sulla base di indagini bibliografiche e studi di ambienti naturali simili a quelli da riqualificare. La rinaturalizzazione della superficie della discarica sarebbe realizzata con vegetazione esclusivamente arbustiva, in modo tale da evitare il danneggiamento del pacchetto di impermeabilizzazione e, per la scelta delle specie arbustive, il proponente fa riferimento al quadro vegetazionale potenziale autoctono, adattato in funzione delle differenti condizioni di esposizione e di disponibilità idrica, scegliendo tra quelle con migliori capacità colonizzatrici, autoctone e dal comportamento relativamente indifferente rispetto al clima e al suolo. Verrebbe impiegato materiale vegetale di misura relativamente modesta ma mai inferiore ai 60/80 cm. La previsione di semina di un prato a perdere sottostante gli arbusteti, contribuirà a conferire un adeguato decoro percettivo delle piantagioni e, soprattutto, a limitare l'insediamento delle erbe infestanti ruderali;
- 2) Le fasce perimetrali saranno invece coinvolte in un processo di ri-naturalizzazione. In

particolare, lungo il lato Ovest della discarica, verrà realizzata una fascia boscata di circa 15 m di larghezza, ri-naturalizzando in questo modo circa 10.000 m² di superficie e proponendo l'introduzione di cortine arborate in grado di costituire una netta chiusura "verde", per il completo mascheramento della discarica;

- 3) Per quanto riguarda le proposte riportate nella documentazione in oggetto, e tenuto conto della necessità di operare miglioramenti che permettano di mitigare l'impatto della discarica, l'O.T.+C.T. segnala quanto segue:

- la messa a dimora degli esemplari a mascheramento sia attuata prima dell'inizio della coltivazione della discarica; gli interventi di ripristino devono essere realizzati non appena ultimate le operazioni di capping; **Prescrizione**

- il proponente deve chiarire come intende limitare l'invasione di specie arboree invasive dopo il ripristino, per evitare che si installino specie in grado di danneggiare con le radici lo strato impermeabilizzante. Si suggerisce ad esempio di ridurre le dimensioni delle aree a cespuglieto sulla discarica, a favore di aree aperte costituite da prato polifita. Questa soluzione tra l'altro alleggerisce il carico sul materiale depositato e permette la formazione di un ecosistema aperto che è la tipologia di ambiente più minacciato a livello europeo.

- Il proponente deve fornire una descrizione dettagliata delle procedure di contrasto e monitoraggio delle specie alloctone invasive.

- Il proponente deve fornire una descrizione dettagliata delle attività di monitoraggio successive alla messa a dimora di nuovi individui vegetali prevedendo la pronta sostituzione delle fallanze.

- Per le aree indicate a prato nella tavola 8 specificare in modo più approfondito nella Rel_4 le specie utilizzate e il metodo di semina. I previsti tre tagli annuali dovranno essere parcellizzati, in modo da mantenere nell'area settori con altezze dell'erba differenti.

- Nella fase post-operativa della discarica dovranno essere ridotte al minimo le superfici impermeabilizzate prevedendo la rimozione di quei manufatti che non risultano funzionali alla fase in corso di svolgimento (strade, rampa di accesso ecc.) Tali scelte devono essere opportunamente indicate nelle tavole di progetto che dovranno essere adeguate.

- b) **Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto – per quanto possibile – della disponibilità sostenibile di tali risorse.**

- L'O.T.+C.T. segnala che il progetto comporta l'escavazione di una risorsa naturale (suolo e sottosuolo) e la sostituzione di una consistente porzione di sottosuolo con rifiuti, inoltre l'asportazione dei primi metri di terreno a bassa permeabilità andrà a compromettere le caratteristiche di ridotta vulnerabilità dell'acquifero. Tali operazioni rappresentano indiscutibilmente un impatto significativo e irreversibile, che non è stato adeguatamente valutato (il proponente ha indicato impatto assente!).

- L'O.T.+C.T. osserva poi che la realizzazione del progetto comporta la sottrazione di terreni ad uso agricolo, anche se risultano attualmente incolti, compresi nel territorio di produzione della D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

Inchiesta pubblica:

Nel 2007 la Commissione Europea ha inserito il riso di Baraggia biellese e vercellese nel registro delle Denominazioni d'Origine Protette e, nello stesso anno, con Decreto Ministeriale del 15 novembre 2007, è stato riconosciuto il Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese. Tale zona ha una superficie totale coltivata a riso di circa 25.000 ettari.

Tra gli elementi di criticità rappresentati nel corso delle audizioni vi è il fatto che l'impianto di smaltimento, di estensione pari a circa 15 ettari (discarica + servizi) + 1 ettaro occupato dalla fascia esterna di mascheramento dell'impianto, verrebbe a collocarsi all'interno di tale area di produzione.

Una questione che certamente va tenuta in debito conto riguarda gli effetti negativi che potrebbero essere determinati nei confronti delle imprese agricole in esito all'autorizzazione dell'impianto. L'esercizio della discarica potrebbe determinare un impatto economico sulla produzione agricola e sui redditi di chi coltiva il riso ed altri prodotti nella zona. Tale aspetto andrebbe adeguatamente valutato e definito nell'ambito delle compensazioni, in caso di autorizzazione dell'impianto.

Vi è da aggiungere che la progettazione e la gestione di un impianto ai sensi della normativa, di per sé non dovrebbe costituire causa di rilascio di fibre e di impatti sulle matrici ambientali. Andrebbe pertanto

attuato un concreto piano di controlli che desse garanzia nel tempo della gestione dell'impianto e dell'assenza di ricadute di carattere economico sulle attività agricole e di allevamento di prossimità.

- c) **Emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti.**

Matrice "ACQUE (superficiali e sotterranee)":

L'O.T.+C.T. prende atto che Il reticolo idrografico superficiale è sufficientemente distante dall'area di intervento da non presentare rischi di esondabilità. Inoltre il sito è esterno alla fascia "C" del Torrente Elvo.

La profondità della falda, l'escursione stagionale della falda e la ricostruzione dell'andamento della superficie piezometrica sono illustrate alle pag. 54-55 dell'Elaborato "GEO.1 - Relazione Geologica e Geotecnica". Le misure effettuate nei 6 piezometri perforati per la realizzazione dello studio hanno rilevato una soggiacenza compresa tra 34 e 36,5 m circa da p.c, fatta eccezione per il P4 che, a detta del proponente a causa di condizioni di locale confinamento della falda, ha valori di soggiacenza più ridotti (circa 27, 8 m da p.c), ma comunque ampiamente compatibili rispetto alle opere da realizzare. Si rimanda a quanto indicato al titolo III lettera a) in merito alla possibile formazione di falde sospese con carattere stagionale.

- Con riferimento al "Piano Acque Meteoriche", (pag. 2, punto 1 PREMESSA), viene indicato che le acque di seconda pioggia e le meteoriche non contaminate vengono raccolte e avviate direttamente allo scarico in corpo idrico (non specificato); al punto 3.1 "Acque meteoriche ricadenti nell'area servizi" viene detto che la seconda pioggia viene scaricata in un laghetto di futura realizzazione in capo all'Azienda Agricola "La Manzòla", che scarica nel rio Sisiòlo. L'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba indicare in maniera inequivocabile il punto di recapito delle acque meteoriche non contaminate, non potendosi evidentemente riferire a corpi idrici attualmente non esistenti la cui realizzazione dipende da procedure diverse da quella in esame, il cui esito attualmente non è conosciuto e la cui realizzazione non è certa.

- L'O.T.+C.T. ritiene che le acque meteoriche non contaminate debbano essere raccolte e trattate almeno in parte, per tutti gli utilizzi compatibili (acque tecnologiche, antincendio, abbattimento emissioni, ecc.) evitando di impiegare per tali usi acque sotterranee o provenienti dal circuito potabile.

- Al punto 6 AREA SERVIZI E VIABILITA' alla pag. 8 è riportato che le acque meteoriche sono separate in 2 vasche monoblocco interrate e ricoperte con copertura carrabile; la copertura delle vasche è ammessa ma non si ritiene una soluzione condivisibile il fatto che sulle stesse transitino dei mezzi pesanti o di cava, in quanto potrebbe essere compromessa l'integrità e il funzionamento delle vasche stesse, pertanto il proponente deve individuare una collocazione più protetta delle stesse.

- Il proponente al punto 7.2.1 ipotizza situazioni alternative al recapito nel rio Sisiòlo, recettore individuato per lo scarico delle acque reflue (e per le acque meteoriche non contaminate), ed indica nella fognatura di prossima realizzazione da parte di terzi sulla SP 322 (cfr. progetto della "San Tommaso" S.r.l.) una possibile valida alternativa. Su tale opzione, a giudizio dell'O.T.+C.T., non è possibile fare affidamento in assenza di una verifica del dimensionamento della struttura in progetto con i due scarichi cumulati, della disponibilità della "San Tommaso" S.r.l. ad accogliere lo scarico del soggetto richiedente, della compatibilità dello scarico proposto con i criteri di accettazione dettati dal gestore del depuratore a valle della fognatura in progetto, della certezza di realizzazione dello stabilimento in capo alla "San Tommaso" S.r.l.

Riguardo al punto di scarico delle acque trattate (percolati + prima pioggia) l'O.T.+C.T. precisa che lo scarico debba essere recapitato in un recettore idoneo e che debba essere fatta l'analisi delle pressioni in relazione agli obiettivi di qualità del recettore, così come previsto dalla D.G.R. 23.06.2015 n. 39-1625. Se confermata la scelta dello scarico nel rio Sisiòlo, il proponente dovrà fare tutte le verifiche necessarie affinché si possa dimostrare che il Corpo idrico prescelto sia in grado (dal punto di vista del carico idraulico) e che sia idoneo (dal punto di vista qualitativo delle acque) ad accogliere le acque reflue che si intendono scaricare (depurazione dei percolati e acque meteoriche). Qualora il proponente intenda percorrere soluzioni alternative, come citato nella documentazione fornita, ad esempio utilizzando un

tratto di condotta fognaria per recapitare le acque al depuratore consortile, sia essa esistente o realizzata ex - novo, è indispensabile coinvolgere nel procedimento in itinere il soggetto preposto alla gestione del depuratore e tutti i soggetti a vario titolo deputati ad esprimere un parere in relazione al tracciato ed ai vincoli che lo contraddistinguono; qualora venga realizzato un nuovo tratto, inoltre, dovranno essere valutati tutti gli impatti. Qualora intenda condividere il tracciato già autorizzato dovrà dimostrare di aver instaurato precisi accordi con il soggetto titolare di autorizzazione e di aver verificato la compatibilità rispetto alle portate di progetto e rispetto al gestore dell'impianto di depurazione.

Visto che l'ubicazione dell'insediamento risulta non distante dal torrente Elvo, corpo idrico di una certa importanza sia dal punto di vista delle dimensioni che della portata di acqua, il proponente potrebbe valutare la possibilità di recapitare le acque di scarico nel corpo idrico appena menzionato direttamente o tramite il tratto terminale del canale Navilotto della Mandria; anche in questo caso sono fatte salve le indispensabili considerazioni sugli impatti, oltre al coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo deputati ad esprimere un parere in relazione al tracciato ed ai vincoli che lo contraddistinguono.

Le acque di ruscellamento dalle coperture e dalle zone non ancora abbancate (cfr. punto S1 tav. 11) non sottoposte a trattamento vengono ricomprese nel "Piano di Monitoraggio" descritto al punto 4.2 del Piano di Sorveglianza e Controllo, che prevede il controllo di alcuni parametri, con il rispetto dei limiti allo scarico in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., oltre che della presenza di fibre di amianto.

L'O.T.+C.T. fa presente che il refluo di scarico dovrà essere esente da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. U.RP.M842 rev. 3 2016, prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm² (corrispondente al volume di circa un litro per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro). **Prescrizione**

L'O.T.+C.T. segnala poi che il punto di controllo degli effluenti trattati (St) non si trova, come previsto per legge, subito prima dell'immissione nel corpo idrico ma appena a valle del trattamento.

Dall'insediamento provengono anche reflui assimilati ai domestici (pag. 31 Rel.1 servizi igienici e docce) dai fabbricati dell'area servizi che secondo l'ipotesi di progetto saranno trattati tramite fossa *Imhoff* e successivo recapito nei primi strati del sottosuolo tramite pozzo perdente. Stante la probabile parziale inadeguatezza di questo tipo di recapito, a causa della scarsa permeabilità del suolo, l'O.T.+C.T. richiede comunque che sia valutata la possibilità di sostituire questo tipo di trattamento con una condotta di sub-irrigazione ovvero che sia valutata la possibilità di immissione in acque superficiali, qualora il corso d'acqua prescelto abbia i requisiti previsti dalla normativa.

Matrice "ATMOSFERA":

Lo studio presenta una dettagliata stima delle emissioni di polveri (PM10) derivanti dalla fase di realizzazione della discarica e dalla successiva gestione dell'impianto. Per la valutazione del rateo emissivo sono state adottate le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte dall'A.R.P.A.T. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) cui è seguita la stima delle ricadute al suolo attraverso il software "MMS-CALPUFF", modello gaussiano non stazionario a *puff*. Dal calcolo dettagliato dell'emissione oraria per ciascuna sorgente considerata, si evince che l'attività più impattante per il rilascio di polveri è il trasporto del materiale su strade sterrate. Pertanto tra le fasi previste quella considerata maggiormente gravosa è la Fase 1 che presenta il maggior numero di viaggi per allontanare il maggior quantitativo di materiale nel minor tempo possibile.

Nel processo modellistico è stato cautelativamente implementato il rateo emissivo corrispondente a tale fase ed assunto che le attività lavorative interne al cantiere siano continuative e contemporanee, non vi sia la mitigazione naturale delle piogge sulle attività di trasporto dei materiali e che l'efficienza di abbattimento della bagnatura sia pari al 50%. Le risultanze del modello stimano una concentrazione media giornaliera di PM10 con valori massimi all'interno dell'area dell'ordine di 150-200 µg/m³, ovvero superiori al limite vigente (50 µg/m³), ma che vanno diminuendo con l'aumentare della distanza dal centro dell'impianto. Considerato l'approccio cautelativo utilizzato e il fondo ambientale rilevato in questo territorio, si ritiene che l'applicazione delle forme di mitigazione più classiche, come la bagnatura delle piste, la riduzione della velocità dei mezzi sulle strade sterrate e la copertura dei carichi trasportati

possa certamente contribuire a ridurre gli impatti sull'atmosfera.

La valutazione di un potenziale impatto da fibre di amianto è stata condotta mediante il software modellistico già utilizzato per le polveri PM10, considerando le seguenti ipotesi cautelative e/o incidentali:

- a) il rilascio costante di fibre dal camino del box di intervento, equipaggiato con sistema di aspirazione e filtrazione, dove sono riposti i pallet in caso di danneggiamento
- b) rilascio di fibre di amianto in caso di rottura accidentale durante il conferimento in discarica ipotizzando una sorgente areale con rateo emissivo costante

Il caso a) tratta il camino come sorgente puntuale con concentrazione in uscita delle fibre di amianto pari a 0.1 mg/Nm^3 , valore limite imposto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Allegati Parte Quinta Allegato I Parte II tabella A1) per le sostanze cancerogene di Classe I ed una portata d'aria pari a 4 ricambi orari.

Il caso b) ha quantificato la concentrazione di fibre nell'aria facendo riferimento ad un lavoro condotto nel 2015 da Young-Chan Kim *et alii* che hanno quantificato il rilascio di fibre connesso alla caduta di lastre da tetti in caso di calamità pari a $0.127 \text{ ff/(cc}\cdot\text{m}^2)$. Applicando il fattore di conversione previsto per il conteggio delle fibre di amianto con tecnica SEM ($1 \mu\text{g} = 1 \cdot 10^5$ fibre) si ottiene un fattore di emissione pari a $190.5 \mu\text{g/m}^2$. Considerando un carico di 40 lastre per mezzo, si ottiene una potenziale superficie di 88 m^2 con una emissione di 251.5 mg di fibre di amianto per carico, che moltiplicato per 7 mezzi al giorno risulta pari a circa 2 g .

Si dà atto che dalle simulazioni effettuate per entrambi i casi, si ottengono concentrazioni medie annue di ricaduta ai 5 recettori inferiori al valore soglia di $0.01 \mu\text{g/m}^3$. Tale valore risulta dall'assunzione del limite in aria ambiente di 1 fibra/l, secondo WHO (*Air Quality Guidelines for Europe, 2nd Edition, 2000*) ed applicando il fattore di conversione (basato sulla sensibilità della tecnica SEM) di 100 fibre per nanogrammo.

Posto che a pagina 7 del "Piano di Gestione Terre da Scavo" la "Acqua & Sole" S.r.l. specifica che, al fine di ottimizzare il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi in sito, intenderà installare nell'area adibita agli stoccaggi un vaglio, l'O.T.+C.T. rileva che tale impianto non risulta descritto e che non sono state fornite informazioni circa il suo dimensionamento e le relative modalità di esercizio. Inoltre osserva come non siano stati valutati gli impatti che potrebbero derivare nell'emissione di polveri derivanti dall'utilizzo di tale dispositivo; e' stato invece valutato l'impatto in termini di emissioni acustiche. L'O.T.+C.T. richiede alla "Acqua & Sole" S.r.l. di colmare detta lacuna, integrando le relazioni presentate con valutazioni di merito circa i potenziali impatti generati da tale fase operativa. L'O.T.+C.T. ritiene inoltre necessario che il proponente fornisca maggiori informazioni circa l'attività di cementazione dei retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato, provvedendo a chiarire se tale fase operativa preveda la realizzazione di convogliamenti in atmosfera o sia suscettibile di generare emissioni diffuse.

Matrice "CLIMA":

L'O.T.+C.T. rileva che il proponente ha effettuato l'analisi della situazione climatica locale con riferimento a precipitazioni, temperatura e venti, finalizzata al calcolo del bilancio idrico e dell'analisi anemologica.

Per quanto attiene al "Vento" che, considerata la tipologia di impianto rappresenta il fenomeno climatico più rilevante, l'O.T.+C.T. rileva che la stazione meteorologica con dati anemometrici di Massazza (BI), ubicata in loc. "Cascina Artiglia" (in prossimità del confine comunale di Salussola a 5600 metri in linea d'aria dal sito in cui verrebbe realizzata la discarica), sia idonea sia sotto il profilo della collocazione geografica, che per la significatività dei dati forniti, che per il numero di anni disponibili.

Matrice "RUMORE":

L'O.T.+C.T. ritiene che la revisione 2 della valutazione previsionale di impatto acustico, redatta nel settembre 2017, sia stata integrata in modo soddisfacente. Nel documento infatti sono stati integrati gli elementi mancanti nella revisione allegata al progetto presentato nel maggio 2017 ed è stata effettuata un'analisi più approfondita dell'impatto dell'attività sul territorio circostante. Si osserva che risulta meno sviluppato l'aspetto relativo al traffico indotto, per il quale poteva essere effettuata una

modellizzazione più articolata, alla stregua di quanto avvenuto per l'area di discarica. Da un confronto sommario tra il dato *ante-operam* riscontrato presso la postazione di misura B ed il dato calcolato con il metodo scelto dal proponente (punto di misura e punto di calcolo appaiono confrontabili), si può stimare un incremento del livello sonoro orario prodotto dall'infrastruttura stradale di 1 dB(A), con l'ipotesi di un flusso medio di 5 mezzi/ora, fino a 3 dB(A) considerando l'ipotesi iniziale di un picco eccezionale di 20 mezzi/ora. Sull'intero periodo diurno (il flusso di mezzi è ipotizzato per 8 ore giornaliere) l'incremento risulterebbe in media di 0,5 dB(A), quindi piuttosto modesto, con un'eventuale picco eccezionale di 1,5 dB(A). Il tutto dovrebbe comunque essere confrontato con i limiti specifici dell'infrastruttura. Visto quanto sopra espresso, si ritiene di assegnare la seguente prescrizione: Dovrà essere attuato il programma di monitoraggio acustico così come definito a pagina 60 della relazione tecnica. Si richiede, almeno in occasione della prima campagna, una verifica anche sull'effettivo impatto del traffico indotto. I risultati dei rilievi dovranno essere trasmessi anche ad A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord-Est – Sede di Biella. **Prescrizione**

Matrice "VIABILITA'":

L'O.T.+C.T. osserva che lo Studio di impatto viabilistico specifico prevede una domanda di picco pari a 28 viaggi/giorno, a cui devono essere aggiunti 8 viaggi/giorno attribuiti all'impianto adiacente di titolarità della "San Tommaso" S.r.l., in fase di realizzazione. Cautelativamente è stato considerato un incremento della domanda indotta stimata pari al 30% per la verifica di condizioni eccezionali, ottenendo così una domanda di trasporto indotta pari a 47 viaggi/giorno, arrotondata a 50 viaggi/giorno.

L'analisi modellistica effettuata dal proponente conclude che il modesto incremento della domanda di trasporto non sia in grado di modificare l'assetto di rete e le sue prestazioni. Secondo il proponente neppure l'adozione di uno scenario di traffico futuro di tipo cautelativo con il sovradimensionamento della domanda di trasporto indotta, considerando che il 50% della domanda sia distribuita durante l'intervallo di picco, sarebbe in grado di modificare il quadro prestazionale della rete. Sulla base delle suddette considerazioni il proponente valuta come trascurabile l'impatto determinato dal traffico indotto sulla viabilità.

L'intervento è ubicato lungo la Strada Provinciale n. 322 "Salussola – Brianco" classificata di cat. "F", in un tratto ricadente all'esterno del centro abitato del comune di Salussola, indi per cui necessita di rilascio di provvedimento autorizzativo da parte di questa Amministrazione, relativamente ai lavori realizzati in fascia di rispetto stradale stabilita dal Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992 Art. 26 (art. 16 "Codice della Strada").

- La documentazione progettuale dovrà essere integrata da planimetria con rappresentazione dello stato di fatto e di progetto relativamente all'accesso, e specificatamente con la sovrapposizione con la mappa catastale al fine di definire l'occupazione di suolo pubblico e di quantificare l'eventuale canone in ottemperanza al Decreto del Presidente della Provincia n° 15 del 06.03.2018 - Esercizio Finanziario 2018, nonché al Regolamento provinciale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 15 del 27.02.2015 – modificato con D.C.P. n. 24 del 27.06.2017 e ss.mm.ii.
- Inoltre si richiede di integrare il progetto con tavole esplicative delle fasi di cantiere e della connessa segnaletica provvisoria, la quale dovrà essere conforme al Disciplinare tecnico DM 10.07.2002 per il segnalamento temporaneo; si precisa tuttavia che le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della S.P. n. 322 "Salussola-Brianco", senza prevedere di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale della strada.
- essendo un'edificazione in fascia di rispetto, la regimazione delle acque superficiali della proprietà dovrà avvenire in modo da non creare interferenza con le reti di scolo delle acque superficiali della strada provinciale, qualora presenti. Le acque superficiali dell'accesso e di tutta la proprietà privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee opere, senza riversarle sulla Strada Provinciale stessa ed il proponente dovrà comunque garantire il normale deflusso delle acque stradali superficiali nel tratto prospiciente l'accesso alla proprietà, senza recare danno a terzi. **Prescrizione**

Matrice "ODORI":

L'O.T.+C.T. concorda sull'assenza di potenziali interferenze con tale matrice in virtù in considerazione della natura inerte dei rifiuti potenzialmente trattati.

Matrice "PAESAGGIO"

L'O.T.+C.T. rileva che la "Acqua & Sole" S.r.l. medesima dichiara che la trasformazione morfologica generata dal rilevato della discarica è indubbiamente importante e incide in modo definitivo sulla configurazione locale del paesaggio, a riguardo è infatti indicato "impatto significativo" (cfr. Tabella 27). L'O.T.+C.T. prende atto che le misure di mitigazione previste per ridurre questo impatto irreversibile si basano sulla previsione di una forma irregolare del rilevato e sulla capacità di schermatura della cortina vegetale.

Qualora la verifica richiesta al Titolo I lett. a) del presente verbale in ordine alla presenza di un'area lacustre tutelata ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice dei beni culturali e del paesaggio confermi la presenza del vincolo il proponente dovrà adeguare la documentazione con gli elaborati richiesti per la valutazione del vincolo richiamato allo scopo di consentire il coinvolgimento delle autorità competenti .

d) Rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – in caso d'incidenti e calamità)

Il sistema di controllo e di accesso agli impianti descritto prevede una recinzione alta 2 m., cancello presidiato di giorno e chiuso a fine turno oltre alla presenza di specifica segnaletica; il proponente dichiara che durante le ore di chiusura dell'impianto sarà attivo un sistema di vigilanza costituito da telecamere e rilevatori di movimento all'ingresso e sul perimetro del sito. L'O.T.+C.T. ritiene necessario che il proponente provveda a precisare l'orario di esercizio e l'orario di accettazione dei conferimenti; deve specificare inoltre se è previsto un sistema di illuminazione esterno.

Il proponente, quando dichiara che dall'area di conferimento, il rifiuto verrebbe scaricato dal mezzo conferitore tramite un sollevatore telescopico ed abbancato, deve specificare se è il mezzo conferitore che si posiziona presso l'area di abbancamento per lo scarico del rifiuto oppure se il trasporto al punto di abbancamento è altrimenti realizzato. In ogni caso nel Documento di Valutazione dei Rischi dovranno essere considerati i rischi interferenti, a norma dell'art. 26 comma 3 D.Lgs 81/08, derivanti dall'accesso all'impianto di personale esterno.

Il proponente prevede di utilizzare un vaglio mobile per la lavorazione del materiale misto ghiaioso, si ritiene che tale impianto dovrà essere fornito di sistema di abbattimento polveri e ne deve essere valutato l'approvvigionamento idrico durante le fasi operative. **Prescrizione**

Inchiesta pubblica :

Inalazione di fibre di amianto e dispersione di fibre nell'aria

Diversi dei soggetti partecipanti all'audizione hanno espresso preoccupazione per la possibile dispersione di fibre di amianto nell'aria ambientale durante i lavori della discarica o successivamente alla conclusione delle sue attività. Il possibile effetto negativo sulla salute della popolazione conseguente a dispersione di fibre di amianto è stato sollevato sia relativamente alla popolazione residente nell'area sia relativamente ai lavoratori agricoli delle aree circostanti.

L'insieme di queste osservazioni è meritevole di particolare attenzione poiché la dispersione di fibre di amianto nell'aria ambientale è associata in modo certo ad un aumento del rischio di neoplasia, in particolare di mesotelioma maligno della pleura per i soggetti esposti e quindi la verifica dell'assenza di dispersione di fibre è di fondamentale importanza nelle attività di gestione della discarica.

Dispersioni in atmosfera

Le modalità gestionali della discarica assumono quindi un ruolo importante, soprattutto in caso di

coltivazione al di sopra del piano campagna, come previsto dal progetto nelle fasi finali di completamento dei lotti e in presenza di copertura provvisoria.

Ingestione di fibre di amianto e dispersione di fibre nelle acque

La presenza di amianto nelle acque è motivo di preoccupazione per un'ampia parte della popolazione. L'importanza dell'amianto trasportato con l'acqua è motivato dall'ingestione delle fibre ma anche dalla loro sospensione in aria, e quindi dalla possibile inalazione."

Non sono noti studi che indicano un aumento del rischio di mesotelioma a causa dell'uso di acque contaminate da amianto.

Queste conclusioni sulla mancanza di una evidenza di rischio oncogeno per l'amianto ingerito devono essere valutate con cautela poichè gli studi condotti non sono in grado di riconoscere un piccolo aumento nella frequenza di patologie rare, come il tumore del peritoneo, o di patologie per cui esistono molte cause, come i tumori dell'intestino.

L'O.T.+C.T. considera che, poichè durante la corretta e conforme conduzione dei conferimenti e dell'abbancamento le operazioni di movimentazione del M.C.A. devono essere eseguite senza che siano rilasciate fibre in ambiente, diventa rilevante la previsione dei possibili eventi incidentali che possono verificarsi in ogni fase operativa dal conferimento alla copertura. Il proponente descriva in modo dettagliato tutte le fasi critiche di movimentazione del rifiuto fino alla copertura del rifiuto abbancato in modo da identificare l'eventuale rischio di dispersione delle fibre causato dall'accidentale rottura dell'imballo.

La viabilità di accesso e interna dovrà essere chiaramente segnalata, così come dovranno essere indicati e protetti i percorsi pedonali. **Prescrizione.**

La tutela della salute dei lavoratori dovrà essere garantita con le modalità previste dalle norme contenute nel D.Lgs. 81/08, Capo III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. Ai fini di una efficace applicazione dei contenuti della norma dovranno essere nominati i soggetti responsabili del corretto adempimento agli obblighi di legge, delle procedure di gestione, di sicurezza e di emergenza; in caso di assenza dei soggetti responsabili dovrà essere indicato il sostituto. Dovranno essere formalizzati i contenuti della informazione e formazione prevista per i lavoratori ai fini del corretto svolgimento delle attività di gestione ordinaria e quelle previste in caso di eventi accidentali. **Prescrizione.**

I lavoratori dovranno avere a disposizione locali spogliatoio, servizi e docce fornite di acqua calda, locale riscaldato per il consumo del pasto e accesso all'acqua potabile. **Prescrizione.**

e) **Cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto**

Nelle tabelle 27 e 28 del S.I.A. il proponente opera la sintesi degli impatti cumulati della discarica nelle fasi di gestione operativa e post-operativa, mettendo in evidenza che, per entrambe, l'intervento di miglioramento ambientale e ri-forestazione realizzato nell'attigua proprietà dalla Società Agricola "La Manzòla", determinerebbe la mitigazione gli impatti derivanti dalla discarica in progetto. In particolare l'impatto sul paesaggio, che il proponente valuta singolarmente come "significativo" – unico elemento cui viene attribuita tale valutazione -, se cumulato con il progetto "La Manzòla" diverrebbe "moderato"; invece gli impatti sulle matrici acque superficiali, atmosfera, fauna ed ecosistemi, valutati "trascurabili" dal proponente, diverrebbero "positivi".

In proposito l'O.T.+C.T., ritiene che i suddetti interventi di miglioramento ambientale, da autorizzare con separata procedura ancora in itinere rispetto a quella cui l'istruttoria procedimentale odierna si riferisce, pur in presenza del formale impegno assunto dalla "Acqua & Sole" S.r.l. per realizzarli a proprie spese, non possano essere considerati quali compensazioni ambientali, poichè non sono inseriti nel progetto qui esaminato, né si riscontra alcun impegno formale del soggetto proponente a realizzarli ed a gestirli per un periodo di tempo idoneo. Si rimanda a riguardo al successivo TITOLO VIII § a).

- f) **Impatto del progetto sul clima (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – natura ed entità delle emissioni di gas ed effetto serra) ed alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico**

L'O.T.+C.T., in considerazione delle caratteristiche del progetto, concorda sull'assenza di potenziali impatti sul clima.

- g) **Tecnologie e sostanze utilizzate**

Il proponente deve meglio descrivere come intende garantire l'abbancamento di materiale confezionato in bancali o big bag, su piani orizzontali fino a raggiungere un'altezza massima di abbancamento pari a 3 m, in modo che il rifiuto si mantenga stabile fino alla copertura; inoltre deve descrivere come intende realizzare gli infrastrati successivi in conformità con le indicazioni del D.M. 27.09.2010 per evitare la frantumazione dei rifiuti. Il proponente per meglio chiarire tali aspetti può fare riferimento ad eventuali impianti realizzati con la stessa tecnica di abbancamento in rilevato a sua conoscenza.

Al fine di verificare possibili rilasci di sostanze derivanti dai prodotti utilizzati nei trattamenti eseguiti sulla superficie del Materiale Contenente Amianto sia prima che durante le operazioni di rimozione (prodotti sia penetranti che ricoprenti), il proponente prenda in esame tali prodotti e, dopo averli valutati attraverso la Schede di dati di Sicurezza/Schede Informativa ai sensi del Regolamento UE 1907/2006, esprima le considerazioni in relazione ai dati emersi.

TITOLO VI – DESCRIZIONE METODI DI PREVISIONE

- a) **Descrizione, da parte del proponente, dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.**

L'OT + CT prende atto dei metodi di previsione utilizzati dal proponente nello S.I.A. e che lo stesso non ha evidenziato particolari difficoltà o incertezze in proposito.

TITOLO VII – DESCRIZIONE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI - MONITORAGGIO

- a) **Descrizione misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la predisposizione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in quale misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento**

L'O.T.+C.T. rileva in proposito quanto segue:

- il proponente non ha descritto i sistemi di abbattimento delle emissioni polverulente diffuse indispensabili in tutte le sezioni impiantistiche per le quali si può manifestare tale situazione, non ha descritto le modalità di approvvigionamento e di gestione dell'acqua necessaria allo scopo.
- il proponente non ha previsto barriere, anche mobili per contenere la dispersione di polveri e di fibre d'amianto, nelle aree in cui opera la movimentazione dei rifiuti in arrivo;
- il proponente non ha previsto la misurazione anemometrica con allarme in caso di superamento della soglia di velocità del vento, individuato pari a 5 m/s, oltre la quale è consigliabile sospendere i conferimenti in discarica per evitare rischi in caso di eventi incidentali;

- Il proponente ha previsto interventi emergenziali in caso di sversamento di sostanze potenzialmente in grado di contaminare le acque sotterranee (combustibile, lubrificante) a pag. 20-21 del Piano di Gestione Operativa, si ritiene che tale indicazione debba essere riportata anche nel Piano di Sorveglianza e Controllo;
- il proponente non ha previsto interventi emergenziali nell'ipotesi di guasti od incidenti al sistema di gestione dei percolati. (bacini di ritenzione, paratie di compartimentazione)

TITOLO VIII – DESCRIZIONE ELEMENTI E BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI EVENTUALMENTE PRESENTI ED IMPATTI CORRELATI + MISURE MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI

- a) **Descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie**

- L'O.T.+C.T. prende atto degli impegni formali che la "Acqua & Sole" S.r.l. ha assunto nei confronti della società agricola "La Manzòla" per sostenere gli oneri relativi agli interventi di miglioramento ambientale in progetto con separata procedura ancora in itinere rispetto a quella cui l'istruttoria procedimentale odierna si riferisce. Tuttavia l'O.T.+C.T. rileva che si tratta di un accordo fra privati e quindi, diversamente da quanto indicato dal proponente, gli interventi di miglioramento ambientale in progetto, non possono essere considerati quali compensazioni ambientali, dal momento che essi non sono descritti compiutamente nella documentazione progettuale/ambientale allegata all'istanza che oggi si istruisce (nella documentazione prodotta si riscontra unicamente: Verifica selvicolturale delle aree boscate, inquadramento su C.T.R., Carta Forestale, Tav. 4 recante Formazione Aree umide e opere forestali); inoltre non essendo inclusa tale previsione progettuale non vi può essere alcuna certezza circa la sua approvazione da parte delle autorità competenti nè della sua effettiva realizzazione.
- Per completezza l'O.T.+C.T. dà atto che con la comunicazione prot. 25210 del 09.11.2017 la "Acqua & Sole" S.r.l. ha offerto un contributo in denaro pari ad € 430.000 ca. agli "Enti" finalizzato alla progettazione ed alla realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la SP 143 e la SP 322. A giudizio dell'O.T.+C.T. anche questa proposta non può essere considerata quale compensazione ambientale dal momento che l'opera oggetto di contributo non è inclusa nel progetto, non vi può essere alcuna certezza circa la sua approvazione da parte delle autorità competenti, inoltre non si rileva il carattere ambientale dell'iniziativa.
- In conclusione l'O.T.+C.T. rileva che per le motivazioni sopra esposte la proposta progettuale in esame, non prevede interventi concreti di compensazione ambientale, di tale aspetto occorrerà tener conto nell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale dell'opera.

- Il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali", approvato con Deliberazione Consiglio Regionale del 16.01.2018 n. 253-2215, tra i criteri per l'individuazione dei luoghi adatti per l'ubicazione dei siti di smaltimento, specifica che si dovrà tenere conto anche della presenza di aree di interesse naturalistico che potrebbero essere impattate, in particolare di zone umide, tra cui anche laghi di cava e invasi artificiali (cfr. § 8.4). Il proponente dovrà fornire valutazioni puntuali sull'argomento qualora confermata la presenza di area lacustre interferente con il Progetto secondo quanto specificato al Titolo I lett. a) del presente verbale. Analoghe valutazioni dovranno essere condotte in relazione alla presenza di suoli od aree agricole di pregio (D.O.C., D.O.P.), questione sollevata in più occasioni durante la fase di evidenza pubblica (cfr. § 8.4.).

- Il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 16.01.2018 n. 253-2215, al § 8.5 prevede che i progetti relativi a nuovi impianti di gestione rifiuti dovranno riportare uno studio degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale del quale sono specificate idonee misure e finalità (cfr. § 8.5). La proposta progettuale in esame non risulta coerente con tali indicazioni contenute nel Piano.


TITOLO IX – DESCRIZIONE IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI NEGATIVI INERENTI RISCHI DI GRAVI INCIDENTI e/o CALAMITA'

a) Descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità alla legislazione dell'Unione (a titolo non esaustivo la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio o la Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio) ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.

Considerata la tipologia di attività in progetto l'O.T.+C.T. ritiene che non siano prevedibili impatti ricollegabili alla tipologia di eventi rappresentati.

E' ribadito in ultimo, che tutti gli argomenti evidenziati nel presente Verbale come necessitanti si richiama integrazioni/chiarimenti al proponente, saranno a questo illustrati dettagliatamente in occasione della prossima seduta della Conferenza dei Servizi del 14.06.2018.

Non rilevandosi ulteriori argomenti da discutere i lavori sono terminati e la riunione è dichiarata chiusa.


Il Segretario Verbalizzante
(dott. Marco Fornaro)




Il Presidente dell'O. T. e Respons. del Proced.
(dott. Graziano Stevanin)